

# UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO



**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI, GESTIONE FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE (*con firma digitale*)

N. A00021 del 12/01/2026

Proposta n. 39 del 09/01/2026

**Oggetto:**

Procedura aperta telematica in due lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 59 del citato d.lgs., di accordi quadro di durata quadriennale, con più operatori economici, per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione relativi agli interventi per i quali l'USR svolge il ruolo di Soggetto Attuatore. CUP dell'AQ: in fase di acquisizione. Importo complessivo stimato € 3.684.390,77 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) - Valore globale dell'appalto comprensivo dell'opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del codice € 5.526.586,15, Iva ed oneri previdenziali esclusi - Decisione a contrarre e approvazione degli atti di gara

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	<i>firma elettronica</i>
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	<i>firma elettronica</i>
Responsabile dell' Area	AD INTERIM F. ROSATI	<i>firma elettronica</i>
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	<i>firma digitale</i>
Firma di Concerto		



**OGGETTO:** Procedura aperta telematica in due lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 59 del citato d.lgs., di accordi quadro di durata quadriennale, con più operatori economici, per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione relativi agli interventi per i quali l'USR svolge il ruolo di Soggetto Attuatore. CUP dell'AQ: in fase di acquisizione. Importo complessivo stimato € 3.684.390,77 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) - Valore globale dell'appalto comprensivo dell'opzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del codice € 5.526.586,15, Iva ed oneri previdenziali esclusi - Decisione a contrarre e approvazione degli atti di gara

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la legge n. 207 del 30 dicembre 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 673, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 novies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l'art. 1, comma 653, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2024» con le parole «31 dicembre 2025», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2025;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducate, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'Ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata



esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni della Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23/06/2025, recante: “Conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 21/07/2023;

VISTO il D.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120”, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

VISTI i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto n. 256/2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

VISTO l’art. 43 del D.lgs. 36/2023 e il D.M. n. 560 del 01 dicembre 2017 recante le “Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (come modificato dal D.M. MIMS 2 agosto 2021, n. 312);

VISTE le Ordinanze Speciali:

- n. 2 del 6 maggio 2021 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice”;
- n.17 del 15 luglio 2021 recante “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli;
- n. 85 del 6 agosto 2024 recante “Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del Centro Storico di Accumoli”;
- n.112 del 11 aprile 2025 recante” Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Amatrice”;



VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario:

- n.109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;
- n. 129 del 29 dicembre del 2022 recante “Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”;

Vista l’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante “Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022” e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso dall’evento sismico) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

VISTO il nuovo Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante “Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della richiamata Ordinanza speciale n. 49 del 2023, “gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo”;

VISTA l’Ordinanza Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 recante Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;



CONSIDERATO, altresì, che, sono attualmente in corso le progettazioni per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei programmi approvati con le richiamate Ordinanze, nonché tutte le altre opere a cui si applicano le disposizioni della ricostruzione pubblica previste in altre Ordinanze del Commissario Straordinario e che a seguito delle semplificazioni procedurali previste dalle sopra citate Ordinanze commissariali l’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio si trova a dover approvare un considerevole numero di progetti di fattibilità tecnico economica e di progetti esecutivi;

RITENUTO opportuno chiarire che quanto disposto dall’articolo 1 dell’Ordinanza n. 145 del 2023 deve intendersi applicabile anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024 che, come detto, ha apportato sostanziali modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

RITENUTO conseguentemente di prevedere che restano parimenti valide (al fine di non generare incertezze e ritardi nell’esecuzione degli interventi di ricostruzione) tutte le deroghe a disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024, contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario;

VISTA la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;

VISTO il combinato disposto tra gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, quale risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024;

VISTO l’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo n. 36 del 2023, come introdotti dal decreto legislativo n. 209 del 2024 secondo cui:

*“15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 5; b) il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all’articolo 2-bis dell’allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all’articolo 54, comma 1, terzo periodo. 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento”;*

VISTO l’Allegato I.13 al decreto legislativo n. 36 del 2023;



VISTO l'Art. 59 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 da cui si rileva, che “*Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all’articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una cognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte maggiorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo*”;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 117/2021 avente ad oggetto “Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali”;

VISTE:

- la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, recante: “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale” e relativi allegati;
- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023, recante: “Provvedimento art. 27 Pubblicità legale”;
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e relativo allegato;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione”;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del direttore n. A02628 del 01.12.2025 con la quale l’Arch. Mariagrazia Gazzani è stata nominata Responsabile di Progetto per le procedure di gara di affidamento dei servizi relativi all’AQ;

VISTA la dichiarazione del RUP relativa all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, acquisita al protocollo con il n. 1200627 del 04.12.2025;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell’ottica dell’immanente principio del risultato codificato all’articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;


**CONSIDERATO CHE:**

- alla luce di quanto detto sinora è emersa l'esigenza di affidare i servizi di verifica della progettazione mediante conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, anche al fine di garantire una maggiore partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, nel rispetto delle previsioni dell'art. 58 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ai fini dell'affidamento dei suddetti servizi di verifica delle progettazioni è stata valutata positivamente l'opportunità di procedere all'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, suddiviso in due lotti (art.34, comma 2, lett. a) dell'All.1.7 del Codice) con più operatori economici;
- il RUP, di concerto con i Responsabili di Progetto degli interventi - di cui alla relazione tecnica illustrativa allegata - ha definito l'importo dell'accordo quadro in € 3.684.390,77, suddiviso in due lotti, da porre a base dell'affidamento definito secondo la seguente tabella di sintesi:

Lotto	Oggetto del lotto	Importo
1	Servizio di verifica della progettazione per interventi con lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, con lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice	€ 1.563.334,50
2	Servizio di verifica della progettazione per interventi con lavori di importo superiore ad 1 milione ed inferiore a 20 milioni	€ 2.121.056,27

CONSIDERATO che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di variare in aumento le prestazioni contrattuali nel limite del 50% del valore del contratto per far fronte ad interventi rientranti nelle medesime tipologie di quelli oggetto della presente procedura previste eventualmente da Ordinanze commissariali ulteriori rispetto a quelle sopra citate, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice;

DATTO ATTO, pertanto, che:

- l'importo della procedura, comprensivo della clausola di opzione di cui all'art. 120, comma 1 lett. a), è pari ad € 5.526.586,15 (euro cinquemilonicinquecentoventiseimilacinquecentoottantacinque/15) come da tabella seguente:

	I	Importo complessivo dell'accordo quadro di durata quadriennale (al netto di eventuali modifiche contrattuali)	1.563.334,50 €
--	---	---	----------------

<b>Lotto 1</b>	II	Importo massimo in caso di variazioni in aumento	781.667,25 €
	<b>Valore stimato del Lotto 1 (I+II):</b>		<b>2.345.001,75 €</b>
<b>Lotto 2</b>	I	Importo complessivo dell'accordo quadro di durata quadriennale (al netto di eventuali modifiche contrattuali)	2.121.056,27 €
	II	Importo massimo in caso di variazioni in aumento	1.060.528,13 €
<b>Valore stimato del Lotto 2 (I+II):</b>			<b>3.181.584,40 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO (lotto 1 + lotto 2)</b>		<b>5.526.586,15 €</b>

- la procedura è stata suddivisa in n. 2 (due) lotti, determinati sulla base del numero di interventi e del valore delle opere, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, delle prestazioni che saranno oggetto dei contratti esecutivi che saranno stipulati con i singoli aggiudicatari in base a quanto indicato nella seguente Tabella 1 e per i relativi importi massimi:

**Tabella 1 –  
Suddivisione in lotti**

	LOTTO 1	LOTTO 2
<b>CATEGORIE OPERE</b>	E.19 - E.22 – S.03 –S.04- IA.01 – IA.02 – IA.03-IA.04-D.04-V.02	E.11- E.19 - E.22 – S.03 –S.04- IA.01 – IA.02 – IA.03-IA.04-D.04-V.02-V.03
<b>IMPORTO OPERE</b>	superiori a € 20 mln e appalti integrati sopra soglia comunitaria	superiori a € 1 mln e fino a € 20 mln
<b>PLAFOND</b>	<b>1.563.334,50 €</b>	<b>2.121.056,27 €</b>
<b>1° aggiud.</b>	781.667,25 €	50,00%
<b>2° aggiud.</b>	515.900,38 €	33,00%
<b>3° aggiud.</b>	265.766,87 €	17,00%
<b>4° aggiud.</b>		190.895,06 €
<b>5° aggiud.</b>		169.684,50 €
<b>6° aggiud.</b>		148.473,94 €
		39,00%
		25,00%
		12,00%
		9,00 %
		8,00%
		7,00%

DATO ATTO che l'importo del valore globale stimato per complessivi euro € 3.684.390,77, costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo quadro per il quale l'USR Lazio non garantisce un importo minimo;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 58 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *“La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non*



**REGIONE  
LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

*discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.”;*

VISTI l'art. 59 commi 1,2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 e l'art. 33 della direttiva 2014/24/UE secondo cui:

*1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva. Per «accordo quadro» s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.*

*2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.*

*3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta;*

VISTO l'art. 71 del D.lgs. 36/2023 concernente le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari mediante “procedura aperta”;

VISTO l'art. 108 comma 2 lett b) del Codice secondo il quale i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO:

- che la risorsa economica necessaria all'espletamento del singolo servizio di verifica della progettazione trova copertura tra le somme a disposizione di cui al quadro economico dell'intervento di riferimento;

- che “*l'Accordo con il soggetto aggiudicatario non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei contratti discendenti, .... individua un importo massimo dell'Accordo Quadro, al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo mentre obbliga il fornitore/appaltatore ad eseguire le prestazioni oggetto dei contratti discendenti fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato*” (Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, adunanza generale del 10 febbraio 2023, Deliberazione n. SCCLLEG/1/2023/PREV.);

VISTO l'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale «*Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate*



*prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente»;*

ATTESO che ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice e dell'Allegato 1.3 del Codice la durata massima della procedura in oggetto è di cinque mesi;

RITENUTO opportuno avvalersi del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;

RITENUTO pertanto di indire una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, articolata in due lotti, per la selezione di tre operatori economici per il lotto 1 e sei operatori economici per il lotto 2 con cui concludere accordi quadro per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva relativi agli interventi ricompresi nelle Ordinanze sopra citate e meglio dettagliati negli allegati per un importo complessivo di € 3.684.390,77, IVA ed oneri di legge esclusi, di cui € 1.563.334,50 importo a base di gara per il lotto 1 ed € 2.121.056,27 importo a base di gara del lotto 2 con facoltà di applicare l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del codice ed in generale tutte le deroghe previste dalle suddette ordinanze e pertanto di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

- Bando di gara;
- Schema di disciplinare di gara;
- Schema domanda di partecipazione;
- Schema dichiarazioni mandanti/consorziate;
- Tabella dichiarazioni requisiti professionali;
- Schema modello offerta economica;
- Schema di accordo quadro;
- Schema di contratto attuativo;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP e dei componenti del gruppo di lavoro non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto, prott. nn. 1268231 del 29.12.2025 e 10640 del 08.01.2026 con i quali l'Unità Operativa Speciale ha verificato, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:



**REGIONE  
LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

1. indire una procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, articolata in due lotti prestazionali, per la selezione di tre operatori economici per il lotto 1 e sei operatori economici per il lotto 2 con cui concludere un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica e esecutiva relativi agli interventi ricompresi nelle Ordinanze sopra citate e meglio dettagliati nella realzione tecnico illustrativa per un importo complessivo di € 3.684.390,77 IVA ed oneri di legge esclusi, di cui per il lotto 1 € 1.563.334,50 importo a base di gara ed € 547.167,07 importo soggetto a ribasso per il lotto 2 € 2.121.056,27 importo a base di gara ed € 742.369,69 importo soggetto a ribasso;
2. di adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice;
3. di poter applicare l'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
4. che in caso di applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, verrà effettuato solamente sull'operatore economico che risulterà assegnatario del lotto funzionale;
5. di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare ciascun Accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta, nel complesso, conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;
6. di dare atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'art. 120, comma 1 lett. a) e comma 10, del Codice;
7. di stabilire il termine di venti giorni dalla pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 del codice per la ricezione delle offerte;
8. di approvare i seguenti atti di gara allegati alla presente determinazione:
  - Bando di gara;
  - Schema di disciplinare di gara;
  - Schema domanda di partecipazione;
  - Schema dichiarazioni mandanti/consorziate;
  - Tabella dichiarazioni requisiti professionali;
  - Schema modello offerta economica;
  - Schema di accordo quadro;
  - Schema di contratto attuativo;
9. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di dare atto che l'importo globale stimato costituisce tetto massimo di spesa dell'Accordo Quadro;
11. di stabilire un termine per la presentazione delle offerte pari a 15 giorni;
12. di espletare la procedura in modalità telematica mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma STELLA;
13. di dare atto che per la presente procedura non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al RUP e ai membri del gruppo di supporto;



**REGIONE  
LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

14. di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 55 del Codice, nel rispetto di tutte le specifiche tecniche per l'esecuzione del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
15. di disporre la pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 84 e 85, nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 582 del 13/12/2023, adottata dall'ANAC mediante interoperabilità con la PAD e la pubblicazione di tutta la documentazione di gara sulla medesima piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul profilo di committente <https://usrshima.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti";
16. di demandare anche disgiuntamente ai Responsabili dell'Area Legale e della U.O. Gare e Appalti e del RUP il compimento sulla piattaforma digitale delle attività informatiche occorrenti alla pubblicazione della procedura;
17. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante <https://usrshima.regione.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore  
Dott. Luca Marta

## BANDO DI GARA

### **SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**Denominazione:** Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio. Tel: 07462641  
<https://usrshima.rezione.lazio.it/>

**Indirizzo:** Via Flavio Sabino 27 - 02100 Rieti (RI)

**Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro:** Arch. Mariagrazia Gazzani

**Punti di contatto:** [mggazzani@regione.lazio.it](mailto:mggazzani@regione.lazio.it) ; [pec.usrlaziogare@pec.regione.lazio.it](mailto:pec.usrlaziogare@pec.regione.lazio.it)

**Comunicazioni:** tramite piattaforma telematica e-procurament S.TEL.LA. della Regione Lazio

### **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

**Denominazione:** Accordo Quadro con più operatori per lotto, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione suddiviso in n° 2 lotti, come di seguito indicati:

**Lotto 1** – Servizio di verifica della progettazione per interventi con lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, con lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice € 1.563.334,50.

**Lotto 2** – Servizio di verifica della progettazione per interventi con lavori di importo superiore ad 1 milione ed inferiore a 20 milioni € 2.121.056,27.

**Tipo di appalto:** accordo quadro servizi verifica della progettazione

**Codice CPV principale:** 71328000-3

**Breve descrizione:** il presente accordo quadro ha per oggetto l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione inerenti agli interventi di ricostruzione post sisma 2016

**Valore totale stimato:** L'importo a base di gara è complessivamente pari ad € 3.684.390,77, Iva e oneri esclusi;

La spesa prevista quale **valore globale dell'appalto comprensivo dell'opzione di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del codice** è pari a € 5.526.586,15, Iva ed oneri previdenziali esclusi.

**Divisione in lotti:** SI

**Luogo di esecuzione:** Codice NUTS: IT142 - Luogo principale di esecuzione: Amatrice (RI)

**Categorie e ID opere:**

**Lotto 1: E.19 - E.22 – S.03 –S.04- IA.01 – IA.02 – IA.03-IA.04-D.04-V.02**

**Lotto 2 : E.11- E.19 - E.22 – S.03 –S.04- IA.01 – IA.02 – IA.03-IA.04-D.04-V.02-V.03**

Il corrispettivo dei servizi di architettura e ingegneria è stato determinato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del d.m. 17.06.2016.

La determinazione della parcella è stata predisposta tenendo in considerazione il combinato disposto dell'Art. 43 e Allegato I.13 art. 2 comma 5 "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni" (Bim).

Il valore massimo totale stimato delle prestazioni del lotto, al netto del ribasso d'asta, che si intende affidare con il presente accordo quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni del presente accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti, o prezzi diversi da quelli posti a base del presente accordo quadro.

Durata dell'accordo quadro: la durata dell'accordo quadro, per ciascun lotto, è di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili.

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l'accordo quadro sarà finanziato con fondi a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Criterio di aggiudicazione: L'accordo quadro verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa

Durata del contratto d'appalto: il servizio dovrà essere espletato nei tempi e con le modalità specificati nel disciplinare di gara;

### **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**Condizioni di partecipazione:** Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando-disciplinare di gara

### **SEZIONE IV: PROCEDURA**

**Tipo di procedura:** Procedura aperta

**Criterio di aggiudicazione:** l'aggiudicazione sarà effettuata per ciascun lotto, secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa

Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida per il singolo lotto.

**Criterio di assegnazione del lotto:** come da disciplinare ciascun concorrente può fare domanda per un solo lotto. Si applica l'istituto dell'inversione procedimentale.

Qualora, sul singolo lotto, due o più concorrenti risultino avere lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Termine per espletamento della procedura ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice e dell'Allegato 1.3 del Codice la durata massima della procedura in oggetto è di cinque mesi.

**Termine per il ricevimento delle offerte:** ore \_\_\_\_\_ del .../.../2026

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana o se l'offerta è redatta in lingua straniera deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana;

**Modalità di apertura delle offerte:** Data: ..../..../2026 - Ora locale: \_\_\_\_\_ in seduta virtuale attraverso la piattaforma e-procurament S.TEL.LA. della Regione Lazio.

### **SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI**

**Informazioni complementari:**

- 1) Documentazione di gara scaricabile <https://stella.regionelazio.it/Portale/>
- 2) Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato STELLA, accessibile all'indirizzo: <https://stella.regionelazio.it/Portale/>
- 3) Richieste di chiarimenti tramite messaggistica fino alle ore del giorno ..... del ..../..../2026
- 4) Subappalto: Ammesso secondo le previsioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
- 5) Avvalimento: divieto esclusivamente per la categoria E22

**Procedure di ricorso:**

TAR Lazio; È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D.lgs. 36/2023.

Il Direttore  
Ing. Luca Marta

Copia



**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI, PER LA STIPULA DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE.**

**PREMESSE**

Con la decisione a contrarre n. XX del ---/2026 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n.36/2023, suddivisa in due lotti geografici, avente ad oggetto la stipula di due Accordi Quadro, con un solo operatore economico, per l'affidamento - mediante successivi contratti applicativi - del servizio di verifica della progettazione, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 e 41 c. 15 bis del D.Lgs. 36/2023 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara.

**Luogo di esecuzione** è Amatrice e Accumoli [codice NUTS ITE42]

**CIG Lotto 1 : XXXXXXXXX**

**CIG Lotto 2 : XXXXXXXXX**

**Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore xx:xx del giorno xx/xx/202x. Inizio operazioni di gara/seduta pubblica: ore xx:xx del giorno xx/xx/202x.**

**Richiesta chiarimenti:** da presentare con le modalità e tempistiche di cui al punto 2.2 del presente disciplinare.

La **Responsabile unica del progetto**, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, è l'Arch. xxxxxxxxxxxxxxx, Dirigente xxxxxxxx- [xxxxxx@regione.lazio.it](mailto:xxxxxx@regione.lazio.it).

La **Responsabile per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 15 co. 4 D.Lgs. 36/2023, è xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - [xxxxxxxxxxxxxx@regione.lazio.it](mailto:xxxxxxxxxxxxxx@regione.lazio.it) .



## **Presidio di Alta Sorveglianza**

In applicazione dell'art. 32 del decreto-legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il bando e il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza del 21 luglio 2023. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini di cui al citato Accordo.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del citato D.L. n. 189/2016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati dall'articolo 3 del medesimo Accordo.

### **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

#### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regionelazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese>;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del



## Ufficio Speciale Ricostruzione

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si specifica che eventuali chiusure della piattaforma saranno comunicate sul sito della stessa.

### **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per il corretto utilizzo della piattaforma, secondo quanto indicato nelle apposite guide all'utilizzo presenti sul sito, e che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno



stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA della Regione Lazio.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

### **1.4 PUBBLICITÀ**

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice e dalla Delibera Anac n. 263/2023, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- profilo di committente <https://usrshima.regenze.lazio.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti";
- piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regenze.lazio.it/Portale/>

La restante documentazione è consultabile tramite il sito istituzionale e la piattaforma di e-procurement indicata.



## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema domanda di partecipazione;
- 4) Tabella dichiarazione requisiti professionali;
- 5) Dichiarazioni mandanti/consorziate;
- 6) Schema offerta economica;
- 7) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio);
- 8) DGUE (Mandante; Consorziata);
- 9) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 10) Schema di Accordo Quadro;
- 11) Schema di contratto attuativo;
- 12) "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012,190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- 13) Documentazione tecnica:
  - a. Allegato tariffe del DM 17/06/2016;
  - b. Calcolo dei corrispettivi;
  - c. Relazione tecnico illustrativa servizi AQ;

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*».

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma STELLA della Regione Lazio: <http://stella.regione.lazio.it/portale/> nella sezione "Bandi di gara".

### 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio.

Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite STELLA.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 92 co. 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine



fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima delle relative risposte sulla Piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma STELLA. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando la stessa Piattaforma. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, come meglio dettagliato all'art. 18 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, costituisce oggetto del presente appalto, la sottoscrizione di un accordo quadro della durata di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in due lotti, per l'affidamento a più operatori economici mediante successivi contratti applicativi dei servizi di verifica dei progetti relativi agli interventi indicati *nella relazione tecnico illustrativa*.

Ai sensi dell'art.58 del Codice, l'appalto è suddiviso nei seguenti lotti funzionali distinti per l'importo dei lavori inferiore e superiore a venti milioni di euro (art.34, comma 2, lett. a dell'All.1.7 del D.lgs. n.36/2023) come indicato nella seguente tabella:

Tabella n. 1 -Descrizione dei Lotti

Lotto	Oggetto del Lotto	CPV	Valore a base di gara	Importo soggetto a ribasso



# REGIONE Ufficio Speciale LAZIO Ricostruzione

<b>Lotto 1</b>	Servizi di Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice.	71328000-3	€ 1.563.334,50 (IVA ed oneri esclusi)	€ 547.167,07
<b>Lotto 2</b>	Servizio di Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo superiore ad 1 milione ed inferiore a 20 milioni di euro	71328000-3	€ 2.121.056,27 (IVA ed oneri esclusi)	€ 742.369,69

I servizi a base di gara afferiscono ad opere rientranti nelle seguenti categorie e Id opere, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, per l'importo di seguito specificato:

LOTTI 1 e 2

Categorie - ID opere (DM 17/6/2016)	Corrispondenza con L.143/49	Grado di complessità	Valore presunto opere Lotto 1	Valore presunto opere Lotto 2
E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	I/c	0,95	€ 0,00	€ 4.954.755,00
E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	I/d	1,20	€ 2.101.875,00	€ 10.870.318,69
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico	I/e	1,55	€ 9.890.000,00	€ 34.152.059,73
S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni	I/g	0,95	€ 5.893.471,72	€ 22.373.504,17
S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed	IX/b	0,90	€ 27.865.725,68	€ 29.402.868,89


**REGIONE Ufficio Speciale  
LAZIO Ricostruzione**

opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.				
IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	0,75	€ 1.280.375,00	€ 2.273.182,25
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	€ 1.720.000,00	€ 3.926.718,58
IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	€ 8.498.941,87	€ 7.021.689,54
IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III/c	1,30	€ 430.000,00	€ 385.000,00
D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	VIII	0,65	€ 73.689.077,30	€ 20.025.399,13
V.02 - Strade, linee tramvarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	VI/a	0,45	€ 2.546.915,17	€ 5.969.051,54
V.03 - Strade, linee tramvarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	VI/b	0,75	€ 0,00	€ 735.000,00

Si precisa che la verifica dovrà essere effettuata su tutti gli elaborati progettuali e su tutte le parti degli stessi.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento e le modalità di esecuzione delle verifiche sono puntualmente descritte nel Capitolato Tecnico Prestazionale al quale si rimanda.

Ai fini dell'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria, l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, compresa l'opzione del 50% di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) è pari ad euro **5.526.586,15**


**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

(cinquemilionicinquecentoventiseimilacinquecentoottantasei/15) oltre IVA e oneri di legge se dovuti. Il Lotto 1 riguarda la verifica della progettazione per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, indicati nell'allegato sub 1 al presente disciplinare, e più precisamente la verifica di n.6 interventi, alcuni di essi funzionali tra di loro, per un importo complessivo pari ad euro 1.563.334,50.

Il Lotto 2 riguarda la verifica della progettazione dei lavori di importo inferiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni\00) nell'allegato sub 2 al presente disciplinare. e più precisamente la verifica di n.41 interventi, alcuni di essi funzionali tra di loro, per un importo complessivo pari ad euro 2.121.056,27.

Il corrispettivo è da intendersi a corpo e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri, le alee e le spese generali sostenuti dall'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività ad esso affidate, ivi comprese le spese inerenti agli spostamenti, ai rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni, dei costi di stampe e riproduzione e quant'altro, sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico e quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nell'ulteriore documentazione di gara. Attesa la natura del servizio oggetto dell'affidamento, i costi della sicurezza di cui al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. sono pari a euro 0,00 (zero/00).

L'importo a base di gara è stato calcolato applicando i prezzi di cui alle classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016.

L'Accordo Quadro stabilisce l'importo massimo contrattuale dei lotti, che è pari all'importo stimato sopra indicato; pertanto, l'affidatario di ogni singolo lotto si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempire) il contenuto dei singoli contratti attuativi, sino a concorrenza del predetto importo massimo dell'Accordo Quadro.

L'importo massimo contrattuale non è garantito all'affidatario in quanto non è da considerarsi vincolante per la Stazione appaltante, la quale, pertanto, non risponderà nei confronti dell'affidatario nel caso in cui i singoli contratti attuativi stipulati risultino complessivamente inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

Più in generale, l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'affidatario, salvo quelle espressamente allo stesso riferite, contenendo l'Accordo Quadro, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati con l'affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico, purché in possesso dei requisiti prescritti, gli interventi funzionali tra di loro, derogando la percentuale massima di affidamento del servizio, così come indicata al successivo art.21 del presente disciplinare.

**Ciascun concorrente può presentare offerta per un solo lotto, ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Codice, in considerazione dei diversi requisiti di idoneità professionale necessari e, pertanto, al fine di consentire la massima partecipazione e concorrenza.**

**In caso di partecipazione ad entrambi i lotti da parte di Organismi di tipo A o C, la domanda si considera presentata per il solo lotto 1.**

**SIEVIDENZIA CHE, ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del Codice, il ribasso unico offerto in gara sarà applicato a ciascun successivo contratto applicativo, come di seguito indicato:**

- **il 65% dell'importo complessivo del servizio di verifica, assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5, del Codice;**
- **il restante 35% dell'importo è assoggettato a ribasso.**


**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

Il corrispettivo, pertanto, risulterà dall'applicazione del ribasso percentuale unico sulla componente soggetta ribasso, oltre gli oneri fiscali e previdenziali, e sarà omnicomprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Rimarrà, invece, invariato il valore complessivo stimato di ciascun accordo quadro.

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a 0 (zero) euro, in quanto per il servizio non sussistono rischi di interferenza.

L'importo di ciascun Lotto - al netto di oneri e IVA - è stato individuato con riferimento ai servizi di cui alle Ordinanze speciali n.2, n.17, n.85, n.112 e di cui alle Ordinanze 109 e 129 del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016

Il corrispettivo di ciascun servizio sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

La copertura finanziaria dei singoli contratti attuativi è assicurata dalle somme stanziate dalle ordinanze speciali e ordinarie del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016.

Si riassume di seguito la classificazione delle opere di cui alle Ordinanze, secondo DM 17/6/2016, gli importi dei due lotti, il plafond e il numero di aggiudicatari per lotto:

	LOTTO 1		LOTTO 2	
CATEGORIE OPERE	<b>E.19 - E.22 – S.03 –S.04- IA.01 – IA.02 – IA.03-IA.04-D.04-V.02</b>		<b>E.11- E.19 - E.22 – S.03 –S.04- IA.01 – IA.02 – IA.03-IA.04-D.04-V.02-V.03</b>	
IMPORTO OPERE	superiori a € 20 mln e appalti integrati sopra soglia comunitaria		superiori a € 1 mln e fino a € 20 mln	
PLAFOND	<b>1.563.334,50 €</b>		<b>2.121.056,27 €</b>	
1° aggiud.	781.667,25 €	50,00%	827.211,95 €	39,00%
2° aggiud.	515.900,38 €	33,00%	530.264,07 €	25,00%
3° aggiud.	265.766,87 €	17,00%	254.526,75 €	12,00%
4° aggiud.			190.895,06 €	9,00 %
5° aggiud.			169.684,50 €	8,00%
6° aggiud.			148.473,94 €	7,00%

Le classi e categorie specifiche di ogni intervento saranno indicate all'atto della compilazione della proposta di affidamento di cui al successivo atto attuativo.

Si precisa, inoltre, che la stipula dell'Accordo Quadro non costituisce in capo alla Stazione Appaltante alcun vincolo e/o obbligo di stipulare i Contratti Applicativi e, pertanto, la mancata stipulazione di tali Contratti non darà diritto all'appaltatore dell'Accordo Quadro di pretendere nulla dalla Stazione Appaltante, neppure a titolo di indennizzo. Di contro, l'aggiudicatario, con la stipula dell'Accordo Quadro, resterà obbligato alla stipulazione dei contratti applicativi, su richiesta dell'amministrazione.

### 3.1. DURATA

Gli Accordi Quadro (Lotto 1 e 2) avranno una durata massima di 48 (quarantotto) mesi, ovvero fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto.



Oltre la data di scadenza dell'accordo quadro sarà solo possibile portare a termine gli incarichi già affidati.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento di singoli appalti specifici, mediante sottoscrizione di contratti attuativi con i contraenti di ciascun lotto.

### **3.2. REVISIONE PREZZI**

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dalla Sezione III dell'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.

La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la determinazione della variazione avviene utilizzando l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dei servizi “[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche”.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

La Stazione appaltante verifica periodicamente la variazione dei prezzi e procede alla regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione in occasione del pagamento delle prestazioni contrattuali, secondo la periodicità stabilita nel contratto.

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

#### **Opzione di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare servizi di verifica di progetti ulteriori relativi alle medesime tipologie di opere e categorie d'opera (ID opere) rispetto a quelle previste nel Disciplinare e nella documentazione di gara.

I servizi di verifica riguardanti progetti di opere analoghe e per le medesime categorie d'opera non previsti nel presente Disciplinare e nella relazione tecnica illustrativa potranno avere una incidenza complessiva, in aumento, del 50% del plafond dell'Accordo Quadro.

In nessun caso sarà consentito l'affidamento dei servizi di verifica per categorie d'opera differenti ed ulteriori rispetto a quelle contemplate nella documentazione di gara.

#### **Opzione del quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9, del Codice**

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società appaltante può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.



#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell’art. 34 c. 2 dell’all. I.7 del Codice, i soggetti che possono partecipare alla presente procedura di gara, in forma singola o associata, a ciascun lotto di partecipazione, sono i seguenti. Per il Lotto 1: *Servizi di Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice -* possono partecipare:

- a) Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere.**

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:

**l’organismo di ispezione di tipo A** deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;

- **l’organismo di ispezione di tipo C** è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

L’accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere”. Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni.

Si precisa che ai sensi dell’art. 38 c. 3 dell’all I.7 del Codice, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, **deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata.**

Per il Lotto 2: *Servizio di Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro ed inferiore a 20 milioni di euro -* possono partecipare:

- b) Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020**



**ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere.**

**c) i soggetti di cui all’articolo 66, del D.lgs 36/2023, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 - settore commerciale EA34 - certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.**

Si precisa che:

- **ai sensi dell’art. 34 c. 3 dell’All.I.7 del Codice**, la presente attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo.

A tal fine, gli operatori economici rendono, in sede di gara, la suddetta dichiarazione di assenza di incompatibilità in relazione agli interventi di verifica sui progetti già noti ed elencati all’art. 1 della “*Relazione tecnica illustrativa di inquadramento dei servizi*”.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e previsti dalla parte V dell’Allegato II.12 del Codice.

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 66 lett. e) del Codice anche se ancora non costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono sempre tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intcorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla



gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice,



ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Ai sensi dell'art. 38, comma 4 dell'All. I.7 al Codice, il soggetto che intende partecipare alla presente gara NON deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento dei servizi progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. NB: A tal fine si fa riferimento alle procedure, indette o da indire, per l'affidamento dei servizi di ingegneria elencati nella relazione tecnica.

Il mancato rispetto dell'anzidetta prescrizione di cui all'art. 38, comma 4 dell'All. I.7 al Codice comporta l'esclusione dalla gara e, per i successivi cinque anni, dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, oltre che dell'attività di progettazione, anche del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice sono inammissibili le offerte:



- non conformi ai documenti di gara;
- ricevute oltre i termini indicati nel presente Disciplinare;
- in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- considerate anormalmente basse;
- presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo offerto sia superiore all'importo posto a base di gara.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITA' e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economico -finanziaria e tecnico professionale, previsti nei commi seguenti, nel rispetto dell'art. 38 dell'Allegato I.7 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e d'ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**Per la partecipazione al Lotto 1:**

**a) Requisiti di cui all'allegato II.12 Parte V del Codice, per i soggetti di cui all'art. 66 del Codice.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;



Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) (*per i soggetti di cui al precedente paragrafo 4 lett. a)* **Accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020**, secondo quanto sopra indicato;

Si precisa che ai sensi dell’art. 38 c. 3 dell’all I.7 del Codice, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, **deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata**.

#### **Per la partecipazione al Lotto 2:**

a) **Requisiti di cui all’allegato II.12 Parte V del Codice**, *per i soggetti di cui all’art. 66 del Codice*.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (*per tutte le tipologie di società e per i consorzi*) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) (*per i soggetti di cui al precedente paragrafo 4 lett. b)* **Accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020**, secondo quanto sopra indicato;

*oppure*

(*per i soggetti di cui al precedente paragrafo 4 lett. c)* **Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001** per le attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 765/2008.

**Per ciascun lotto**, ai sensi dell’art. 38 c.2 All.I.7 del Codice, il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un direttore tecnico nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché i rapporti conclusivi di cui all’articolo 41, comma 7, dell’allegato sopra citato.

d) **Requisiti del gruppo di lavoro**



# Ufficio Speciale Ricostruzione

**Il gruppo di lavoro per l'esecuzione delle prestazioni di verifica preventiva della progettazione dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di seguito indicati e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:**

FIGURA PROFESSIONALE	REQUISITI/ABILITAZIONI	Gruppo di lavoro (Gruppo di verifica)
<b>Direttore Tecnico</b> <i>(incaricato di sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, co. 7 dell'Allegato I.7 del Codice)</i>	Laurea magistrale in architettura o ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscrizione al relativo Ordine Professionale o iscrizione ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri	Il soggetto individuato, quale responsabile della prestazione, deve essere inquadrato nell'organigramma del concorrente in forza dell'art. 38, c. 2, dell'Allegato I.7 al Codice.
Salvo quanto previsto per la figura del Direttore Tecnico e per qualsiasi ulteriore soggetto/i che sottoscriva il/i rapporto/i di verifica (che deve essere incluso nell'organigramma del soggetto concorrente), il Gruppo di lavoro deve comprendere le seguenti figure professionali, anche in qualità di collaboratori/consulenti:		
<b>Professionista Responsabile della verifica della progettazione sui beni vincolati</b>	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A da almeno 5 anni	
<b>Professionista responsabile della verifica della progettazione settore civile edile</b>	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A o in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo	
<b>Professionista responsabile della verifica della progettazione settore civile strutturale</b>	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo	
<b>Professionista responsabile della verifica della progettazione settore impiantistico</b>	Laurea in Ingegneria o in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del DM 22/01/2008 n.37 oppure diploma di perito, abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione al relativo collegio da almeno 3 anni	
<b>Professionista responsabile della verifica della progettazione della sicurezza</b>	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale a termini dell'art. 34, All. II.12, D. Lgs n. 36/2023, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza)	
<b>Professionista BIM Manager</b>	Diploma di scuola secondaria o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente Qualifica di "BIM Manager" ai sensi della UNI 11337-7 (possesso della certificazione rilasciata da organismo accreditato nel rispetto della norma UNI/PdR 78/20)	

I professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati nella domanda di partecipazione; lo stesso professionista può svolgere più prestazioni e ricoprire i ruoli di più Figure Professionali, comunque, non superiori a due, purché sia in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

E' possibile altresì indicare più soggetti per la medesima figura professionale, fermo restando l'obbligo di individuare, prima della stipulazione dell'Accordo quadro o del singolo contratto



attuativo, il soggetto referente nei confronti del Contraente e personalmente responsabile dell'attività svolta.

Il concorrente è tenuto ad indicare, all'interno dell'Allegato 1a "Domanda di partecipazione", il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per ciascun professionista componente il gruppo di lavoro, nonché il rapporto professionale intercorrente con il soggetto concorrente.

In caso di operatori riuniti, la domanda di partecipazione con le suddette dichiarazioni dovrà essere firmata digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

**Per la comprova dei requisiti di idoneità professionale**, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale (FVOE) i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**La comprova dei requisiti di cui alla lett. c) è fornita mediante copia conforme delle certificazioni richieste.**

## 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Si indicano di seguito i requisiti di capacità economico- finanziaria richiesti, a pena di esclusione dalla gara, per ciascun lotto di partecipazione:

- **LOTTO 1:** fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo **non inferiore ad euro 3.126.669,00**, pari a due volte l'importo stimato dell'accordo quadro.

- **LOTTO 2:** fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando, **per un importo non inferiore ad euro 4.242.112,54**, pari a due volte l'importo stimato dell'accordo quadro.

**In caso di raggruppamento**, si precisa che, ai sensi dell'art. 38 c. 3 dell'all I.7 del Codice, **la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento del requisito complessivo** stabilito dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

**La comprova del requisito di capacità economico e finanziaria** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società



ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Per entrambi i lotti, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

a) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno due appalti di servizi di:

- verifica di progetti,
- ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020,
- progettazione o direzione lavori,

relativi a lavori di singolo importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dei servizi compresi nel presente accordo quadro e di natura analoga allo stesso;

per l'individuazione dei servizi di natura analoga, si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, riportata nella tabella seguente, in corrispondenza della suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla Tavola Z.1 Del Decreto Ministeriale 17 Giugno 2016.

In relazione alla natura del presente affidamento (Accordo quadro plurioperatore) e agli importi presunti delle opere oggetto dei singoli contratti attuativi, il presente requisito è individuato con riferimento alla quota del valore delle opere presumibilmente equivalente alla quota massima dei contratti attuativi affidabili ad un solo operatore economico.

Categorie - ID opere (DM 17/6/2016)	Corrispondenza con L.143/49	Grado di complessità	Valore presunto opere LOTTO 1	LOTTO 1 Importo minimo delle opere oggetto di ciascun servizio	Valore presunto opere LOTTO 2	LOTTO 2 Importo minimo delle opere oggetto di ciascun servizio
E.11	I/c	0,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.954.755,00	€ 1.932.354,45
E.19	I/d	1,20	€ 2.101.875,00	€ 1.050.937,50	€ 10.870.318,69	€ 4.239.424,29
E.22	I/e	1,55	€ 9.890.000,00	€ 4.945.000,00	€ 34.152.059,73	€ 13.319.303,29
S.03	I/g	0,95	€ 5.893.471,72	€ 2.946.735,86	€ 22.373.504,17	€ 8.725.666,62
S.04	IX/b	0,90	€ 27.865.725,68	€ 13.932.862,84	€ 29.402.868,89	€ 11.467.118,87
IA.01	III/a	0,75	€ 640.187,50	€ 2.273.182,25	€ 2.273.182,25	€ 886.541,08
IA.02	III/b	0,85	€ 860.000,00	€ 3.926.718,58	€ 3.926.718,58	€ 1.531.420,25
IA.03	III/c	1,15	€ 4.249.470,93	€ 7.021.689,54	€ 7.021.689,54	€ 2.738.458,92
IA.04	III/c	1,30	€ 430.000,00	€ 215.000,00	€ 385.000,00	€ 150.150,00
D.04	VIII	0,65	€ 73.689.077,30	€ 36.844.538,65	€ 20.025.399,13	€ 7.809.905,66


**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

V.02	VI/a	0,45	€ 2.546.915,17	€ 1.273.457,59	€ 5.969.051,54	€ 2.327.930,10
V.03	VI/b	0,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 735.000,00	€ 286.650,00

I servizi presi in considerazioni sono quelli iniziati e ultimati nel periodo di riferimento sopra indicato, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non verranno presi in considerazioni servizi non ancora ultimati alla data di scadenza del bando.

I servizi dovranno essere indicati compilando l' allegato al presente Disciplinare (Allegato 4a- Tabella comprova requisiti\_servizi); il suddetto Allegato dovrà essere allegato alla Domanda di partecipazione anche in formato editabile (.xls), in entrambi i casi è richiesta la sottoscrizione digitale.

**In caso di raggruppamento,** si precisa che, ai sensi dell'art. 38 c. 3 dell'all I.7 del Codice, **la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento del requisito complessivo** stabilito dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

Si precisa, altresì, che i servizi di punta richiesti per ognuna delle ID opere sopra indicate in tabella non sono frazionabili, pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo:

- ciascun servizio dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo;
- i due servizi possono essere stati svolti anche da due diversi soggetti del raggruppamento.
- nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non rileva la mancata realizzazione dei lavori relativi;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

La comprova dei suddetti requisiti è fornita come di seguito indicato.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, dell'importo e della tipologia (Id Opere) e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato ovvero documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, delle ID opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato ovvero documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE,



## GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al **punto 6.1 lett. c)** (**Accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismo di tipo A e di tipo C**, opp **Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001**) deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata.

### **Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale**

**In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.**

Fermo restando quanto sopra, si precisa che il requisito tecnico-professionale dei due servizi di cui al punto 6.3, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati:

- ciascun servizio dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo;
- i due servizi di punta possono essere stati svolti anche da due diversi soggetti del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le



misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto **6.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **6.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'art. 66, comma 1 lett. a) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Non si applica l'istituto dell'avvalimento, in attuazione dei disposti dell'art. 132 co. 2 D.lgs. n. 36/2023, in considerazione della specificità del settore, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativamente alla categoria E.22. Per le altre categorie di servizi/attività non riferite a beni culturali tutelati l'avvalimento trova applicazione secondo quanto disposto dall'art. 104 del Codice.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, al quale si rinvia per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente Disciplinare, dal Capitolato e dalla documentazione di gara.



Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue:

- la tempistica -salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento- sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 119, co. 16 D.Lgs. 36/2023.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 D.Lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e del/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla L. 136/2010.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' obbligatorio inserire le clausole di revisione dei prezzi anche nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art.66 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale SOPRA indicati.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo di ciascun Accordo quadro/lotto e, precisamente, di importo:

- Lotto 1: euro 31.266,68
- Lotto 2: euro 42.421,12

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria (Cod. IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXX)



# REGIONE Lazio

## Ufficio Speciale Ricostruzione

indicando nella causale l'oggetto dell'appalto e il relativo CIG. Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su STELLA la ricevuta del versamento effettuato.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In alternativa, come previsto dalla Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023: "nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte."

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;


**REGIONE Lazio** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi tra quelle indicate all'Allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che



costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. POLIZZA PROFESSIONALE**

Per la disciplina della polizza professionale, si rinvia al Capitolato Speciale. Si precisa che la suddetta polizza professionale sarà richiesta in occasione della stipula di ciascun contratto applicativo e quantificata secondo le modalità indicate dall'art.43 dell'All. I.7 del Codice, con riferimento a ciascun incarico di verifica.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI NON ALLEGARE, IN ALCUN DOCUMENTO COSTITUENTE L'OFFERTA, COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI, NONCHE' ALTRA DOCUMENTAZIONE DIVERSA O ULTERIORE RISPETTO A QUELLA RICHIESTA DAL PRESENTE DISCIPLINARE: diversamente, si evidenzia che ai sensi dell'art. 36 del Codice, tutta la documentazione prodotta sarà resa disponibile ai concorrenti dalla piattaforma, ai sensi dell'art. 36 del Codice.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore XX:00 del giorno XX/XX/2025**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con



congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L’“OFFERTA” è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica;**

**C – Offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di documentazione redatta in lingua straniera, tale documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 GIORNI dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui



procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle relative all'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle inerenti all'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

S precisa inoltre che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma STELLA dove deve essere inserita la



documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il Comune, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la busta "Documentazione amministrativa" che si compone della seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 5) Garanzia provvisoria;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.3;
- 7) Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (da presentare da parte di ciascuno dei soggetti individuati dal concorrente quali titolari effettivi);  
All'interno della busta "documentazione amministrativa", non dovranno essere presenti, a pena di esclusione, allegati e/o parti relative all'offerta economica.

##### **14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione, unitamente alle dichiarazioni previste, è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione", in calce al presente documento, e reca innanzitutto l'indicazione del Lotto a cui si intende partecipare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo



# REGIONE Lazio

## Ufficio Speciale Ricostruzione

94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda, il DGUE e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;



# REGIONE Lazio

## Ufficio Speciale Ricostruzione

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate esecutrici;

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente deve allegare:

**- dichiarazione assenza conflitto di interessi (*per tutti i lotti*)**

Tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti partecipanti alla procedura, da parte di



ciascuno dei soggetti individuati dal concorrente quali titolari effettivi, preferibilmente utilizzando la modulistica messa a disposizione, in piattaforma, dalla stazione appaltante (Dichiarazione assenza conflitto di interessi).

#### **14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture



indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA a pena di inammissibilità dell'offerta.



Per ogni criterio discrezionale, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, nell'ambito di ciascun lotto di partecipazione, ciascun concorrente dovrà presentare:

**Relazione tecnico-metodologica** costituita da un unico elaborato composto da non più di 25 facciate di testo numerate e in formato A4 (incluse immagini o rappresentazioni grafiche – esclusi indice, copertina e retrocopertina) scritto con corpo del carattere non inferiore a 10 pt, in cui il concorrente dimostri, attraverso la presentazione di servizi svolti, la propria professionalità e adeguatezza in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché illustri le modalità con cui, se aggiudicatario, intende svolgere le predette prestazioni, con particolare riferimento ai parametri di valutazione di seguito indicati.

Si precisa altresì che eventuali pagine eccedenti il limite previsto non saranno tenute in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

**Offerta per la Gestione Informativa (oGI)** costituita da un unico elaborato composto da non più di 15 facciate di testo numerate e in formato A4 (esclusi indice, copertina e retrocopertina), scritto con corpo del carattere non inferiore a 10 pt. Si precisa che il numero di pagine dell'oGI non sarà computato nel numero massimo di pagine della Relazione tecnico-metodologica.

**1. PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA (PUNTI 35) – 10 facciate**  
Descrizione di un massimo n. 3 (TRE) servizi pregressi - svolti nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini, dal punto di vista dei contenuti e della complessità dell'oggetto, rispetto a quelli oggetto dell'affidamento.

Per ciascun servizio, dovranno essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'opera e importo dell'incarico;
- b) oggetto della prestazione (livello di progettazione);
- c) importo dei lavori;
- d) luogo di esecuzione;
- e) committente;
- f) periodo di esecuzione della prestazione e stato di avanzamento dell'opera alla data di pubblicazione della presente procedura;
- g) indicazione delle categorie e ID opere (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide;
- h) indicazione del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria di cui al punto g);
- i) attestazione di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente (attestazione e/o autodichiarazione).

Si precisa che in caso di mancanza di uno o più dei contenuti sopra elencati, la Commissione, con riferimento alla valutazione dei sub criteri 1.1) e 1.2), giudicherà negativamente tale carenza.

I servizi proposti saranno valutati in ragione della maggiore o minore affinità delle prestazioni eseguite con la prestazione che, in caso di aggiudicazione, il concorrente sarà chiamato a svolgere (servizi di verifica della progettazione, anche ai fini della validazione).



# REGIONE Ufficio Speciale LAZIO Ricostruzione

In particolare, i servizi proposti saranno valutati secondo i seguenti sub-criteri:

1.1 Grado di attinenza dei servizi presentati all'oggetto dell'affidamento, riferimento alle CATEGORIE (E.19, E.22, S.03, S.04, D.04). (punti 10)

Il concorrente, attraverso la presentazione dei cinque servizi richiesti, dovrà dimostrare di possedere le capacità di svolgere il servizio nella sua globalità. Verrà valutato positivamente il grado di attinenza dei servizi presentati alle prestazioni oggetto dell'affidamento (verifica di progetti, con riferimento particolare alle tipologie di intervento dei lotti 1-2-3). Costituiranno inoltre elemento preferenziale di valutazione i servizi proposti:

- comprensivi di tutte le discipline richieste dalla documentazione tecnica posta a base gara;
- che comprendano le prestazioni richieste (verifica della progettazione, anche ai fini della validazione);
- svolti per committenze pubbliche, secondo la normativa in materia di appalti pubblici tempo per tempo vigente.

1.2 Tipologia, complessità, caratteristiche tecniche e peculiarità dei servizi presentati che rendono la prestazione qualificante (punti 10)

Il concorrente dovrà dimostrare l'attinenza dei servizi presentati con le attività oggetto di affidamento, illustrando compiutamente la tipologia, la complessità, le caratteristiche tecniche e le peculiarità dei servizi svolti.

1.3 Professionalità e adeguatezza nell'espletamento dei servizi presentati, con particolare riferimento alle metodologie di svolgimento e gestione del processo di verifica (punti 10)

Il concorrente, attraverso la presentazione dei servizi svolti, dovrà illustrare l'approccio metodologico adottato per lo svolgimento dell'attività di verifica.

Costituiranno pertanto elemento preferenziale di valutazione i servizi proposti dai quali si evinca la capacità di ottimizzazione delle attività durante il processo di verifica.

1.4 Professionalità e adeguatezza nell'espletamento dei servizi presentati, con particolare riferimento alla conoscenza e all'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa (BIM) (punti 5)

Il concorrente, attraverso la presentazione dei servizi svolti, dovrà dimostrare di possedere le capacità di utilizzare, con professionalità e adeguatezza, i metodi e gli strumenti di gestione informativa (BIM) in relazione all'attività di verifica della progettazione.

## 2. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA E STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA (PUNTI 42) – max 14 facciate

Nella seconda parte della Relazione tecnico-metodologica il concorrente dovrà descrivere la modalità di approccio all'attività oggetto della presente procedura, e le risorse professionali e strumentali dedicate che il concorrente intende utilizzare.

In particolare, le modalità proposte (indicate, in paragrafi distinti e separati) saranno valutate secondo i seguenti sub-criteri:

2.1 Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica (punti 12)

Il concorrente dovrà descrivere le attività di verifica del progetto, sia in itinere (monitoraggio) sia di verifica finale. Costituirà elemento preferenziale di valutazione l'approccio metodologico



che consenta un’ottimizzazione dell’attività di verifica, anche attraverso la descrizione delle modalità di programmazione e pianificazione delle attività, nonché del coordinamento con il RUP e i progettisti, da esplicarsi eventualmente attraverso appositi schemi tecnico – organizzativi.

#### 2.2 Metodologia di verifica degli aspetti specifici del progetto (punti 10)

Il concorrente dovrà descrivere la metodologia con la quale intende affrontare, nell’ambito dell’attività di verifica, gli aspetti tecnico-specialistici peculiari dei progetti (a titolo esemplificativo, gli aspetti relativi al rispetto dei CAM, all’efficienza energetica e alla sostenibilità, ad eventuali temi strutturali complessi, all’eventuale utilizzo di tecnologie costruttive innovative, alla verifica degli elaborati informativi etc.).

#### 2.3 Struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro (punti 12)

Il concorrente dovrà descrivere, anche attraverso la presentazione di un organigramma di commessa-tipo e di curricula sintetici delle risorse impiegate nell’attività di verifica, la struttura del proprio gruppo di lavoro con riferimento a:

- organizzazione;
- strumenti;
- controlli interni che si intendono attivare nell’esecuzione del servizio.

Dovrà essere data evidenza della capacità del concorrente di strutturarsi per eseguire almeno due Appalti Specifici contemporaneamente.

#### 2.4 Redazione dell’offerta per la Gestione Informativa (oGI) presentata in coerenza con il Capitolato Informativo (CI) (punti 8)

L’offerta per la Gestione Informativa (oGI) dovrà essere redatta in coerenza con il Capitolato Informativo (CI) relativo ai lotti di progettazione (allegato al Capitolato Prestazionale sub lettera D) e dovrà illustrare le modalità di espletamento dell’incarico attraverso i metodi e gli strumenti di gestione informativa (BIM).

### 3. CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022 n. 256 (CAM EDILIZIA) (PUNTI 3) – max 1 facciata

#### 3.1 Competenza tecnica (2 punti)

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che include, nel gruppo di lavoro, una figura professionale esperta di aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli indicati all’art. 1.3.4 del Decreto (“Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”). La conformità al criterio è dimostrata dall’evidenza di una certificazione in corso di validità rilasciata da un organismo accreditato secondo la predetta norma.

#### 3.2 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (1 punto)

È attribuito un punteggio premiante al concorrente in possesso di un’attestazione di conformità in corso di validità, emessa da un organismo accreditato, relativa alla valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente,



sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

Non sono computati nel numero di pagine le copertine e gli eventuali sommari. Tutti gli aspetti formali, inerenti, a titolo esemplificativo, il numero, il formato delle pagine, sono meramente indicativi e non tassativi, ferma restando l’opportunità del rispetto dei medesimi. Qualora il concorrente presenti un elaborato difforme da quanto di seguito indicato, la commissione potrà ritenerlo a suo insindacabile giudizio “Totalmente inadeguato”. L’adeguatezza dell’elaborato sarà giudicata anche in funzione della qualità, chiarezza e completezza tecnica dello stesso. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto, tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

*(solo in caso di segreti tecnici e commerciali)* **L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. **Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso il concorrente ricorra all’avvalimento premiale, sarà necessario inserire in busta tecnica anche il contratto di avvalimento.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

La “busta economica” - per ciascun lotto al quale si intenda partecipare - dovrà contenere gli elementi di seguito indicati:

- a) ribasso percentuale offerto.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L’offerta economica viene firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

Si precisa che il ribasso offerto in gara sarà applicato a ciascun successivo contratto applicativo, nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 41, comma 15 bis del Codice, a presidio del principio dell’equo compenso.

Rimarrà invece invariato il valore complessivo stimato di ciascun accordo quadro.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’Accordo Quadro sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b), e dell’art. 42, comma 15 bis del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell’offerta tecnica ed economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:



## Ufficio Speciale Ricostruzione

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun lotto, il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili a ogni criterio.

<b>A. PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA</b>	<i>PUNTI 35</i>
1.1. Grado di attinenza dei servizi presentati all'oggetto dell'affidamento, con riferimento alle categorie di opere (E.19, E.22, S.03, S.04, D.04).	<i>(max 10 punti)</i>
1.2. Tipologia, complessità, caratteristiche tecniche e peculiarità dei servizi presentati che rendono la prestazione qualificante.	<i>(max 10 punti)</i>
1.3. Professionalità e adeguatezza nell'espletamento dei servizi presentati, con particolare riferimento alle metodologie di pianificazione, programmazione, svolgimento e gestione del processo di verifica.	<i>(max 10 punti)</i>



Ufficio Speciale  
Ricostruzione

1.4. Professionalità e adeguatezza nell'espletamento dei servizi presentati, con particolare riferimento alla all'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa (BIM). *(max 5 punti)*

**B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA** **PUNTI 42**

2.1. Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica. *(max 12 punti)*

2.2. Metodologia di verifica degli aspetti specifici del progetto. *(max 10 punti)*

2.3. Struttura tecnico-organizzativa del gruppo di lavoro. *(max 12 punti)*

2.4. Offerta per la Gestione Informativa (oGI) presentata in coerenza con il Capitolato Informativo (CI) *(max 8 punti)*

**C. CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022 N. 256** **PUNTI 3**  
**(CAM EDILIZIA)**



3.1. Competenza tecnica degli ispettori: presenza nel gruppo di lavoro di un professionista esperto di aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli indicati all'art. 1.3.4 del Decreto (“Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”).

3.2. Valutazione ESG: possesso, da parte del concorrente, di un'attestazione di conformità in corso di validità, emessa da un organismo accreditato, relativa alla valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

## 17.2. SOGLIA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell'art. 108 c. 7 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento; pertanto, i concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo qualora per gli elementi di valutazione qualitativi dell'offerta tecnica, abbiano raggiunto un punteggio tecnico complessivo non inferiore a punti **50** sugli **80** massimi assegnabili, prima di procedere con l'istituto della riparametrazione.

## 17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri di tipo **discrezionale (A, B, C)**, l'attribuzione del coefficiente spetta alla commissione giudicatrice così come descritto di seguito. Ai fini della definizione dei punteggi, ciascun commissario attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, in base all'esame


**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

della documentazione fornita, per ciascun elemento oggetto della valutazione di tipo discrezionale della documentazione presentata, un coefficiente variabile da zero a uno sulla base della seguente scala di valutazione:

<b>COEFFICI ENTE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>NOTE (descrizione sintetica della valutazione)</b>
0,0	Totalmente inadeguato	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del sub-criterio
0,2	Molto scarso	La proposta si presenta molto carente e non valutabile sia per forma che per contenuti
0,3	Gravemente insufficiente	La proposta presentata risulta lacunosa e poco attinente a quanto richiesto
0,5	Insufficiente	La proposta presentata risponde in maniera non sufficiente al criterio motivazionale in esame
0,6	Sufficiente	La proposta risponde in maniera sufficiente, seppure con contenuti minimi, al criterio motivazionale in esame
0,7	Discreto	La proposta risponde in maniera discretamente soddisfacente e abbastanza appropriata al criterio motivazionale in esame
0,8	Molto buono	La proposta risponde in maniera più che soddisfacente, articolata e appropriata al criterio motivazionale in esame
0,9	Ottimo	La proposta risponde in modo pienamente conforme alle aspettative, risultando molto completa, approfondita ed adeguata al criterio motivazionale in esame
1,0	Eccellente	La proposta risulta altamente esaustiva ed organica e risponde in modo assolutamente conforme e ricco di elementi anche originali al criterio motivazionale in esame

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica sarà dato dalla seguente formula:

$$Pt(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- $Pt(a)$  = Punteggio Tecnico Preliminare;
- $n$  = Numero totale degli elementi qualitativi;



- $W_i$  = Peso o punteggio attribuito all'elemento (i);
- $V(a)_i$  = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i);

I coefficienti  $V(a)_i$  saranno calcolati dalla commissione come media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, secondo il metodo discrezionale, sopra descritto. Si precisa che i calcoli saranno effettuati con tutti i decimali.

### Riparametrazione:

#### **PRIMA RIPARAMETRAZIONE**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i diversi criteri discrezionali (a, b, c), se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente

#### **SECONDA RIPARAMETRAZIONE**

Al fine di mantenere inalterato il rapporto prezzo/qualità, si procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico totale preliminare al fine di assegnare ad almeno un concorrente il punteggio max assegnabile all'offerta tecnica; pertanto, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la seguente procedura di riparametrazione dei "punteggi tecnici preliminari" ottenuti dai concorrenti, secondo la formula sotto indicata:

$$Pt(d) = Pt(a)_i / Pt(a)_{max} * 80$$

dove:

- $Pt(d)$  = Punteggio Tecnico Definitivo
- $Pt(a)_i$  = Punteggio Tecnico "preliminare" ottenuto dal concorrente iesimo
- $Pt(a)_{max}$  = Punteggio Tecnico "preliminare" massimo ottenuto dai concorrenti
- 80 = punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica

Si precisa quanto segue:

qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica, non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il "punteggio tecnico preliminare" sarà quindi da intendersi quale "punteggio tecnico definitivo";

- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione, fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

#### **17.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

All'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,



calcolato tramite la seguente formula non lineare prevista dall'art. 2-bis dell'Allegato I.13 al Codice:

Se  $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i/R_{med})^{\alpha} * X$$

Se  $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- $PE_i$  = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- $R_i$  = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- $R_{med}$  = media ribassi offerti;
- $\alpha$  = coefficiente 0,3;
- $X$  = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

## 17.5. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo finale sarà individuato come di seguito:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

dove:

$P_i$  = punteggio finale attribuito al concorrente i-esimo;

$PT_i$  = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i-esimo a valle della eventuale riparametrazione;

$PE_i$  = punteggio economico dell'operatore economico i-esimo

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice - unica per entrambi i lotti - è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata STELLA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA



**La prima seduta ha luogo il giorno WW/YY/2025, alle ore 10:00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma Stella consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La possibilità di partecipare alle sedute è garantita mediante la funzionalità “Seduta virtuale” presente in piattaforma, che consente ai concorrenti di collegarsi da remoto e di visualizzare le operazioni della seduta.

**Inversione procedimentale:** la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

## 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma STELLA ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, all'individuazione dei coefficienti medi e, tramite la piattaforma, all'assegnazione dei punteggi applicando le formule indicate nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procede, tramite la piattaforma, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma STELLA consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in



seduta pubblica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

**L'offerta è esclusa in caso di:**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 110, del Codice, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa.

Gli elementi specifici di valutazione dell'anomalia dell'offerta sono i seguenti:

- compressione eccessiva dei costi di realizzazione;
- compressione eccessiva dell'utile di impresa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La responsabile della fase di affidamento procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. Per ogni lotto l'aggiudicazione è stabilita in favore di più operatori economici concorrenti con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art.59, comma 4 lett. a) del Codice.

L'Accordo Quadro sarà stipulato CON I PRIMI 3 operatori economici, per quanto riguarda il lotto 1, e con i primi 6 (sei) operatori economici, per quanto riguarda il lotto 2, che si siano collocati in graduatoria (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione ovvero di offerte valide e convenienti), individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.108, comma 2, lett. b), del Codice.

L'Accordo Quadro verrà aggiudicato *"per quote di servizio"* secondo la seguente distribuzione dello stesso, relativamente al lotto 2.

Lo schema prevede la suddivisione degli incarichi tra i sei aggiudicatori di ciascun lotto secondo percentuali diverse tra il primo i diversi operatori.

<b>Graduatoria</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<i>1° qualificato</i>	39%	40%	43 %	50 %	60 %	10 %
<i>2° qualificato</i>	25%	26%	29 %	33 %	40 %	
<i>3° qualificato</i>	12%	14%	16 %	17 %		
<i>4° qualificato</i>	9%	11%	12 %			


**REGIONE LAZIO** Ufficio Speciale  
Ricostruzione

<i>5° qualificato</i>	8%	9%				
<i>6° qualificato</i>	7%					

*“\*esempio: l’operatore economico qualificato 1° aggiudicatario, su un totale massimo di 6 operatori economici qualificati, firmerà una convenzione quadro che avrà un importo teorico massimo (raggiungibile con i singoli contratti applicativi sottoscritti dai singoli enti), pari al 39% dell’importo totale del lotto aggiudicato.”*

Relativamente al lotto 1 sono previste le seguenti percentuali

Graduatoria	3	2	1
<i>1° qualificato</i>	50 %	60 %	100%
<i>2° qualificato</i>	33 %	40 %	
<i>3° qualificato</i>	17 %		

*“\*esempio: l’operatore economico qualificato 1° aggiudicatario, su un totale massimo di 3 Operatori Economici qualificati, firmerà una Convenzione Quadro che avrà un importo teorico massimo (raggiungibile con i singoli contratti applicativi sottoscritti), pari al 50% dell’importo totale del Lotto aggiudicato.”*

Ciascuno degli operatori aggiudicatari sottoscriverà l’Accordo Quadro che ha la funzione di regolamentare gli appalti specifici che verranno affidati all’operatore economico aggiudicatario mediante la sottoscrizione di singoli contratti attuativi, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo le percentuali di ribasso offerto.

Dal momento della stipula del contratto esecutivo, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi. Resta comunque inteso che il rifiuto ingiustificato della sottoscrizione anche di un solo contratto esecutivo comporterà l’avvio della procedura di risoluzione dell’accordo quadro.

La Stazione Appaltante procederà all’affidamento dei singoli contratti attuativi agli aggiudicatari di ciascun lotto a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall’intervento.

La proposta di aggiudicazione è formulata, per ciascun lotto di partecipazione, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’amministrazione concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Non si procede all’aggiudicazione del contratto all’offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle



# REGIONE LAZIO

## Ufficio Speciale Ricostruzione

disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Nel caso di malfunzionamenti del FVOE che non consentono di ottenere la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale e speciale nei tempi stabiliti (30 giorni dalla proposta di aggiudicazione), laddove il rilascio non sia immediato, la stazione appaltante si riserva di procedere con l'iter di aggiudicazione, previa richiesta all'operatore economico di una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'amministrazione concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

In ragione dell'urgenza di procedere alla realizzazione degli interventi di ricostruzione post sisma 2016, è sempre consentita l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, e all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione



dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto di Accordo Quadro, in riferimento a ciascun lotto di partecipazione, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di intervento a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

### **23. CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

Al presente appalto si applicano i decreti attuativi dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023 in materia di "criteri ambientali minimi", secondo quanto dettagliato nella relazione tecnico illustrativa e nel capitolo speciale d'appalto.

### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto e, ove previsto, il subappalto/subaffidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato.

### **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (adottato con DGR n. 64 del 27/01/2014) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

### **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'accesso agli atti da parte degli altri concorrenti è effettuato mediante apposita richiesta tramite la sezione dedicata della piattaforma.



## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Rieti.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

## **29. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modifica dell'assetto proprietario o gestionale



# REGIONE Lazio

## Ufficio Speciale Ricostruzione

deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa



autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

## **30. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa



aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Copia

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**  
**(da inserire nella busta virtuale documentazione amministrativa)**

**GARA EUROPEA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI INERENTI L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

Allegato A - Domanda di partecipazione  
*(specificare il lotto di partecipazione) :*

**LOTTO 1:** *Servizi di Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice.*

*oppure*

**LOTTO 2:** *Servizio di Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo superiore ad 1 milione ed inferiore a 20 milioni di euro*

***(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)<sup>1</sup>***

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a <sup>2</sup>

nella sua qualifica di:

- Legale Rappresentante
- Institore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

<sup>1</sup> L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore singolo
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, comprese le consorziate esecutrici,
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, comprese le consorziate esecutrici, e le consorziate non esecutrici qualora prestino i requisiti, per le parti di competenza
  - della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
  - di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
  - di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
  - dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica
  - delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria
  - del Gruppo Europeo Interesse Economico.

- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:

1.  professionista singolo/  associazione di professionisti/  società di professionisti/  società di ingegneria/ Altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura (All II.12 del codice)
2. raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: .....  
(indicare i ruoli ricoperti) .....
3. Consorzio stabile
4. Consorzio tra società cooperative
5. Consorzio tra imprese artigiane
6. Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
7. Rete dotata di organo comune
8. Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
9. GEIE
10. altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;

Nome e cognome	Data/luogo nascita	Codice fiscale	Comune residenza	Carica sociale

(aggiungere righe se necessario)

#### oppure

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta .....

(*Compilare soltanto i campi di interesse*)

#### 1.A. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(*Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi*)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali della prestazione saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

#### In caso di raggruppamenti art. 66 comma 1 lett. e , f) del Codice e consorzi ordinari

Servizio	Parte /percentuale	Operatore esecutore

#### In caso di Consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) e g) del Codice

- **DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio.

In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

**(in alternativa, solo per i Consorzi Stabili)**

- **DICHIARA** che il Consorzio concorre in proprio.

**(solo per i Consorzi Stabili)**

- **DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

**(Ciascuna consorziata esecutrice, o non esecutrice solo nel caso presti i requisiti per i consorzi stabili, deve presentare una propria domanda di partecipazione)**

- **DICHIARA** di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)

**o, in alternativa,**

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, ..... <*indicare quali*> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

*(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 66 comma 1 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)*

**Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:**

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ..... (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*)
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

*(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)*

- **DICHIARA:**

- .....  
**DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali della prestazione saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Servizio	Parte /percentuale	Operatore esecutore

(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda):

- .....  
**DICHIARA:** (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ..... di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

#### **1.B L'operatore economico, in forma singola o associata, sopra identificato, dichiara inoltre i seguenti dati (parte V dell'Allegato II.12 del Codice):**

##### **Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza):
- 

##### **Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati:
- 

- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 Parte V dell'Allegato II.12 del Codice con riferimento a tutti i professionisti associati:
- 

##### **Per le società di professionisti**

- d. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci:
- 

- e. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 Parte V dell'Allegato II.12 del Codice:
- 

##### **Per le società di ingegneria**

- f. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 Parte V dell'Allegato II.12 del Codice:
-

**Per le società di professionisti/ i consorzi stabili/ le società di ingegneria/**

h. dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

Nome Cognome	Data/luogo nascita	Codice Fiscale	Comune residenza	Carica sociale

*in alternativa*

la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i suddetti soggetti possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

-ai sensi dell'art. 38 c.2 All.I.7 del Codice, che **il nominativo del direttore tecnico** che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione, nonchè il rapporto conclusivo è il seguente

**2. Dichiarazioni in caso di avvalimento (*da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria*)**

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ..... al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ..... al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica

**3. Dichiarazione in caso di richiesta di subappalto**

- **SI IMPEGNA** in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;

**Oppure**

- **DICHIARA**, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al....% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento);

**4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:**

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE

**in alternativa**, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ..... [indicare le motivazioni .....] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

**5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale**

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da

- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....

▪ *(solo in caso di raggruppamento)*

**DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## 6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

*(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)*

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento .... (*indicare il tipo di provvedimento ... sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*) in data ... da parte di ....

## 7. Ulteriori dichiarazioni

**DICHIARA**, altresì:

- **(dichiarazione di assenza di incompatibilità ex art. 34 c. 3 dell'All.I.7 del Codice)** che, in relazione agli interventi di verifica sui progetti già noti ed elencati all'art.1 della "Relazione tecnica illustrativa di inquadramento dei servizi", non sussiste alcuna causa di incompatibilità ai sensi della vigente normativa richiamata.
  - di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
    - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato
    - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta
    - di non essere stato destinatario di sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'accordo quadro (art. 98 comma 3, lett. a), d.lgs. 36/2023)
    - di accettare espressamente il "Protocollo quadro di legalità tra la Struttura di missione ex articolo 30 legge n.229/2016, il Commissario straordinario del Governo ai sensi del D.p.r. 9 settembre 2016 e la Centrale unica di committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa", sottoscritto il 26 luglio 2017 ;
  - **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- DICHIARA di essere iscritto nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del DL 189/2016;
- DICHIARA di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di .....

**oppure**

- DICHIARA di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di .....

- **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (*compilare solo se di interesse*) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE o mediante allegazione all'interno della documentazione amministrativa:
  - 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
  - 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese<sup>3</sup>
  - riduzione ulteriore per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi fra quelle indicate all'art. 10 del Disciplinare di gara

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di .... (indicare se cauzione o fideiussione)
- (*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione*) *indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante*
- (*eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico*) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul medesimo conto corrente bancario, salvo diversa comunicazione
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ....., producendo copia del contrassegno in formato .pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 8. Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale

**DICHIARA** di impegnarsi a:

- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999  
*o in alternativa*
- **DICHIARA** di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto l'impresa occupa non più di 15 dipendenti (oppure indicare diversa motivazione \_\_\_\_\_)

- che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è pari a \_\_\_\_\_

**Scegliere una delle seguenti opzioni eliminando le altre:**

- **Opzione 1:** Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti:
  - come specificato all'art. 5 del Disciplinare
  - a) allega, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto o inserisce nel FVOE, ove non già presente;
  - b) attesta di aver trasmesso un rapporto conforme a quello allegato, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera ed al consigliere regionali di parità, ai sensi dell'art. 46, comma 2 d.lgs. 198/2006 oppure, nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1 d.lgs. 198/2006, la contestuale trasmissione del piano allegato alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alla consigliera ed al consigliere regionale di parità;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (*qualora rientrante nell'ambito di applicazione della medesima L. 68/99*);
- (*solo nel caso di operatori rientranti nell'ambito di applicazione della L. 68/99*):  
**DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (*tale impegno dovrà essere reso in ogni caso in cui l'operatore economico sia soggetto alle disposizioni ex l. 68/1999*).

***o in alternativa,***

- **Opzione 2:** Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:

- **DICHIARA** di predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto
- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. (*tale impegno dovrà essere reso in ogni caso in cui l'operatore economico sia soggetto alle disposizioni ex l. 68/1999*).

***o, in alternativa***

- **Opzione 3: CHE** la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15.

**9. Assunzione di ulteriori impegni**

**DICHIARA**, altresì di:

- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione, in particolare:

*(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*

- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

**SI IMPEGNA** ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**Dichiarazione identificazione titolare effettivo - Dichiarazione Antiriciclaggio in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio)**

- **DICHIARA che** sulla base del<sup>4</sup>

- criterio dell'assetto proprietario<sup>5</sup>
  - criterio del controllo
  - criterio residuale
- è individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i

**Opzione 1)**

- il/la sottoscritto/a

**Opzione 2)**

- il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome ..... Nome .....

Cod. fiscale .....

**Opzione 3)**

- nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome ..... Nome .....

Cod. fiscale .....

**Opzione 4)**

- poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, dal momento che (*specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/etc*)
- .....

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

<sup>4</sup>

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE

**CRITERIO DELL'ASSETTO PROPRIETARIO** Si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.

**CRITERIO DEL CONTROLLO** È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita/no maggiore influenza all'interno degli *shareholders*. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario.

**CRITERIO RESIDUALE** Il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome ..... Nome .....  
Cod. fiscale .....

**il titolare effettivo indicato dovrà rendere dichiarazione di assenza di conflitto interessi utilizzando preferibilmente il modello reso disponibile tra la documentazione di gara**

**10. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati**

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma
- **DICHIARA** di essere consapevole che l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4, del Codice, è garantita nel rispetto delle norme sull'accesso documentale, nel rispetto della normativa vigente
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale
  - **PRESTA** il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice, ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 35 del Codice;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: .....

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale ..... e l'indirizzo di servizio elettronico ..... di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ..... e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Luogo e data .....

**IL DICHIARANTE (\*)**

*(firmato digitalmente)*

(\* ) in riferimento alle modalità di sottoscrizione, si veda il relativo paragrafo del disciplinare di gara.

## SCHEMA MODELLO DICHIARAZIONI MANDANTE

**Procedura aperta telematica di cui all'art.71 del D.lgs. n.36/2023 articolata in DUE lotti, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro con PIU' OPERATORI ECONOMICI, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE INERENTI AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016.**

**CUP DELL'ACCORDO QUADRO :**

**Cod. inframob:** .....

Lotto 1 –

Lotto 2-

**LOTTO 1**  \_\_\_\_\_

**LOTTO 2**  \_\_\_\_\_

(barrare il lotto per cui si intende partecipare)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore unico dell'impresa: \_\_\_\_\_ (inserire ragione sociale e forma giuridica) con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa in codice fiscale \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
e partita IVA \_\_\_\_\_ Pec (obbligatoria) \_\_\_\_\_

in qualità di:

- Mandante
- Consorziata
- altro.....

**A- PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO**

<b>COGNOME</b>			<b>NOME</b>		
<b>NATO A</b>			<b>IL</b>		
<b>CODICE FISCALE</b>			<b>PARTITA IVA</b>		
<b>RESIDENTE A</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>N.</b>	
<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>N.</b>	
<b>TELEFONO</b>		<b>CELL.</b>			

FAX		E-MAIL	
P.E.C.			
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE	
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE	
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO	

A – SOCIETA' DI PROFESSIONISTI/SOCIETA' DI INGEGNERIA/SOCIETA' COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE

DENOMINAZIONE					
CODICE FISCALE			PARTITA IVA		
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA		N.	
TELEFONO		CELL.			
FAX		E-MAIL			
P.E.C.					
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO			

LEGALE RAPPRESENTANTE:

COGNOME			NOME	
NATO A			IL	
CODICE FISCALE			PARTITA IVA	
RESIDENTE A		VIA/P.ZZA		N.

<b>SEDE DELL'ATTIVITA'</b>		<b>VIA/P.ZZA</b>		<b>N.</b>	
<b>TELEFONO</b>		<b>CELL.</b>			
<b>FAX</b>		<b>E-MAIL</b>			
<b>P.E.C.</b>					
<b>TITOLO DI STUDIO</b>			<b>ANNO ABILITAZIONE</b>		
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>			<b>PROVINCIA/REGIONE</b>		
<b>N. ISCRIZIONE</b>			<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>		

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Specifiche competenze e responsabilità</b>

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)

<b>COGNOME</b>		<b>NOME</b>	
<b>NATO A</b>		<b>IL</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>			
<b>TITOLO DI STUDIO</b>		<b>ANNO ABILITAZIONE</b>	
<b>COLLEGIO/ORDINE DI</b>		<b>PROVINCIA/REGIONE</b>	
		<b>ANNO DI ISCRIZIONE</b>	
<b>N. ISCRIZIONE</b>			

accettando tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico in oggetto,

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura per l'affidamento **DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE INERENTI GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016.**

**LOTTO 1 □**

**LOTTO 2 □**

*(barcare il lotto per cui si intende partecipare)*

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,

**DICHIARA**

- 1)** di non incorrere in un motivo di esclusione automatica, di cui all'art. 94 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
  - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2)** di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e

precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;

- 3) che i soggetti indicati all'articolo 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 94 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 94;
  - 5) (*ai fini dell'eventuale applicazione della clausola risolutiva espressa*) che i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023 ovvero che i dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e i soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo) sono i seguenti:

- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
  - c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua

contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

7) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 94, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero che:

- a carico di questo Operatore Economico **NON RISULTANO** violazioni gravi, **definitivamente** accertate;
- a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** violazioni gravi, **definitivamente** accertate;
  - che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

8) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e precisamente:

- a) che sussistano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) che sussista una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) che sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

9) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero

che:

a carico di questo Operatore Economico **RISULTANO** le seguenti violazioni **non definitivamente accertate**: .....

- che l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- che il debito tributario o previdenziale è stato integralmente estinto e che l'estinzione è stata perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

**10)** in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

**11)** di rientrare fra i soggetti indicati all'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

**12)** di essere iscritto nell'elenco speciale, di cui all'articolo 34 del Decreto Legge n. 189 del 2016;

**13)** di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;

**14)** (*solo per RTI costituiti o costituendi*), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 68 del D.Lgs.n.36/2023 è la seguente:

<b>Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *</b>	
	capogruppo
	mandante
	mandante

	Giovane professionista
--	------------------------

\* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

- 15) che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria **di cui al disciplinare di gara**;
- 16) che il concorrente è in possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionale di cui alla richiesta di offerta**, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti professionali" che si allega;
- 17) che all'interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, incluso il giovane professionista, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:

RUOLO	NOMINATIVO	ISCRIZIONE ALBO/ABILITAZIONE

- 18) di voler subappaltare, ai sensi dell'art 119 del d.lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni:  
..... nella misura del ....%;
- 19) Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda: \_\_\_\_\_
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- 20) di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).
- 21) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- 22) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;
- 23) Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 24) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 25) di accettare il Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:
- di essere iscritto nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) o di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.
  - di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
  - di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma";
- 26) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020:
- 
- 

- 27) accetta, ai sensi dell'art.113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 28)  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure  
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 del Codice;

- 29) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- 30) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI:**

*In tale sezione vanno indicate eventuali ulteriori dichiarazioni in aggiunta a quelle di cui sopra, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: annotazioni sul Casellario delle imprese ANAC, carichi pendenti, iscrizioni nel casellario giudiziale (anche riferiti ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023) ecc...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Allegati:**

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali

---

(luogo) (data) (eventuale firma e documento d'identità se non sottoscritta digitalmente)


**NB: la domanda di partecipazione è sottoscritta con le modalità indicate nella richiesta di offerta.**

## **ALLEGATO.2**

SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

## ELENCO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In questa tabella devono essere riportati i requisiti professionali per un importo globale pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori E PER ALMENO DUE SERVIZI calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie



## SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

### **GARA EUROPEA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI INERENTI L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

Il sottoscritto ..... nato a ..... ( ...) il..... Residente a .....  
 ..... ( ...) in via/piazza ..... ,  
 n.....

in nome e per conto di:

- Studio Associato
- Società di professionisti
- Società di Ingegneria
- Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsì
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria

Con riferimento all'incarico proposto per il servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità

### OFFRE IL MASSIMO

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara</u> <u>(CIFRE )%</u>	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara</u> <u>(in LETTERE)</u>

Il sottoscritto dichiara all'uopo:

- a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- b. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- c. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara inerente l'incarico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'incarico di seguito riportate e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
- d. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione della prestazione professionale sopra richiamata;

- e. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA e oneri di legge;
- f. di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;
- g. di rispettare gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- h. che nella formulazione della stessa si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura della direzione regionale del lavoro comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Copia

**PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE  
SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI  
DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DELLE OPERE DI  
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**TRA**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dall'Ing. Luca Marta nato ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'"Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio (di seguito anche "Stazione Appaltante")

**E**

[operatore economico] con sede in ..... , via .....  
....., C.F. e P.IVA ..... , pec .....  
....., in persona del suo legale rappresentante ..... ,  
nato a ..... il ..... , C.F. ....

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_ legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Appaltatore" o "Affidatario")  
(congiuntamente anche "le Parti")

## PREMESSO CHE

- con Determinazione n. A0XXXX del XX/XX/XXXX l'ing. XXXXXXXX è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche solo “**RUP**”) per l'affidamento, mediante accordo quadro, dell'appalto in oggetto;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art.15 comma 4, del D.Lgs n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo “**Codice**”), la Stazione Appaltante si riserva di nominare ulteriori RUP per la fase di esecuzione di ciascun contratto attuativo;
  - con decisione di contrarre prot. .... del ..... la Stazione Appaltante ha determinato di affidare, mediante accordo quadro, *ex art.59, comma 3, del Codice*, a più operatori economici, individuati con procedura aperta *ex art.71 del medesimo Codice* e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 44, 71 e 108, comma 2, lett. e) del Codice, un accordo quadro per servizi di verifica, per un importo complessivo a base di gara stimato in un massimo di € (seimilioni settecentottomila centodiciassette/34), suddiviso in due lotti che hanno rispettivamente i seguenti importi: **lotto1**; **lotto 2**: .
  - in esito all'espletamento della procedura, la Stazione Appaltante, con provvedimento prot. .... del ..... ha dichiarato l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore dell'Appaltatore che ha presentato la migliore offerta tecnico economica, con un ribasso del ..... %;
  - l'importo netto di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ascende ad €..... (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €0,00 quale corrispettivo netto per la redazione del servizio di verifica);
  - sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli in ordine al possesso, in capo all'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali richiesti dalla *lex specialis* di gara;
  - è stata altresì accertata l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt.94 e 95 del Codice;
  - la predetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art.90 del Codice in data ;
  - l'Appaltatore, nella documentazione di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all'art.119 del Codice e per le categorie di seguito indicate....;
  - l'Appaltatore ha costituito le garanzie prescritte dall'art. 11 del CSA;
  - ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. n.159/2011 sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto;
- [OVVERO]*
- tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, in data..... è stata richiesta ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. n.159/2011 la comunicazione/informazione antimafia per l'Affidatario e che, essendo trascorsi più di 30 (trenta) giorni dalla predetta richiesta senza riscontro, la Stazione Appaltante è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto, che, conseguentemente, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall'eventuale comunicazione interdittiva l'inefficacia dello stesso con ogni conseguenza di legge;
  - il Responsabile del Procedimento e il Legale Rappresentante dell'Appaltatore hanno concordemente redatto il Verbale di Constatazione nel quale danno atto del permanere delle

condizioni che consentono l'immediato espletamento del servizio di verifica;

- l'Appaltatore accetta, senza condizioni, o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nella Documentazione di Gara, nel presente Contratto, ed in particolare, nel CSA allegato al progetto;
- la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo la Stazione appaltante relativamente all'affidamento dei contratti attuativi;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto e le condizioni di affidamento e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

\*\*\*\*\*

### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue

### **ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo Quadro così come l'offerta tecnica ed economica, il CSA e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici, e relativi allegati, nonché in generale, dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contratti pubblici;
  - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - c) da tutti i decreti ministeriali e da tutte le norme tecniche e professionali applicabili all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
  - d) dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e, in generale, da tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'Accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento, a più operatori economici, dei servizi di verifica degli interventi indicati negli allegati "sub 1" e "sub 2" al disciplinare di gara, suddivisi in due lotti distinti per importo di servizi pari o superiore a venti milioni di euro (art.34, comma 2, lett. a dell'All.1.7 del D.lgs. n.36/2023).
2. In ogni caso, per una descrizione maggiormente dettagliata delle attività oggetto dell'Accordo Quadro si rimanda a quanto espressamente previsto all'art.1 del CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. I progetti da verificare riguarderanno le opere di collettamento, fognatura e depurazione delle

acque reflue affidate alla gestione commissariale.

4. Sono, altresì, comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione di gara, integrata, ove compatibile, dall'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara.
5. Il presente Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a concludere Contratti attuativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
6. Pertanto, l'Appaltatore non avrà alcun diritto in ordine all'esecuzione delle complessive prestazioni oggetto del presente Accordo che potranno o meno essere commissionate, né al raggiungimento dell'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro.

### **ARTICOLO 3 - TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, PROROGHE E SOSPENSIONI**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata pari a 48 (QUARANTOTTO) mesi decorrenti dalla stipula dello stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento delle prestazioni afferenti ai singoli lotti, mediante la sottoscrizione di contratti attuativi con l'affidatario.
2. L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo di cui al relativo valore contrattuale, salvo che la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'art.120 del Codice.
3. L'Accordo Quadro si esaurirà comunque decorsi 48 (QUARANOTTO) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività e senza alcun diritto dell'Affidatario di chiedere indennizzi o risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite contratti attuativi emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
5. I contratti attuativi conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
6. L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà sino alla data di scadenza, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi dalla Stazione Appaltante, con gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, contratti attuativi né eventuali atti aggiuntivi agli stessi.
7. Resta facoltà della Stazione Appaltante disporre sospensioni o concedere proroghe, nel rispetto della normativa di settore.
8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle previsioni del CSA.
9. Quanto alle tempistiche di esecuzione del servizio di verifica da espletarsi per ciascun progetto, fermo quanto sarà previsto dai singoli Contratti attuativi, si rinvia alle previsioni

dell'art. 9 del CSA.

## **ARTICOLO 4 – PENALI E GARANZIE**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi indicati nei singoli contratti attuativi affidati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale del servizio.
2. Le penali di cui al presente articolo sono in ogni caso applicate, nella misura e secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all'art. 2 del Disciplinare nonché secondo quanto previsto nel CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo delle singole prestazioni; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disposto in materia di risoluzione del contratto dal CSA, nonché all'art.22 del presente Accordo Quadro.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
5. L'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto dovrà fornire garanzia ex art. 117 D.lgs. 36/23 il cui importo per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro

## **ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

1. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili e secondo le modalità dettagliate e riportate nel citato CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'Affidatario sarà l'unico responsabile di tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione delle attività e si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.) e secondo quanto previsto nel CSA allegato al presente Accordo Quadro.
4. Per maggiori dettagli in ordine alle modalità di esecuzione dell'appalto, si rinvia alle previsioni del CSA nonché a quanto previsto nei rispettivi accordi attuativi.

## **ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO**

1. L'importo dell'accordo quadro ascende ad €..... (comprendendo gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 e della manodopera indicata dall'operatore pari ad € 0,00).
2. In forza dell'Accordo Quadro, pertanto, l'Affidatario si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) il contenuto del presente atto e dei successivi singoli contratti attuativi, sino a concorrenza del predetto importo massimo.
3. L'importo massimo contrattuale non è garantito all'Affidatario in quanto non è da considerarsi

vincolante né per la Stazione appaltante, né per gli Enti committenti i quali, pertanto, non

Copia

risponderanno nei confronti dell’Affidatario nel caso in cui i singoli contratti attuativi stipulati risultino complessivamente inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

4. Più in generale, l’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell’Affidatario, salvo quelle espressamente allo stesso riferite, contenendo l’Accordo Quadro, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati tra la Stazione Appaltante e l’affidatario.
5. Il corrispettivo relativo alle attività di verifica suddivise nei rispettivi lotti si intende compensato a corpo e verrà contabilizzato secondo le modalità indicate nel CSA che qui deve intendersi integralmente richiamato.
6. I lavori eseguiti saranno contabilizzati a corpo secondo le modalità indicate nel CSA che qui deve intendersi integralmente richiamato.
7. Il ribasso formulato in sede di gara trova applicazione sui contratti attuativi.

## **ARTICOLO 7 - GARANZIA**

L’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto dovrà fornire garanzia ex art. 117 D.lgs. 36/23 il cui importo per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i contratti attuativi è fissato nella misura del 10 per cento del valore dei contratti stessi. Ai sensi dell’art. 117, comma 14, del Codice, non si applicano ai contratti applicativi le maggiorazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, stante la comprovata solidità finanziaria richiesta per la partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi (requisiti di capacità economico finanziaria).

## **ARTICOLO 8 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI AI SENSI DELLA LEGGE N.136/2010 E S.M.I.**

1. Il corrispettivo delle prestazioni eseguite, nel rispetto delle previsioni del Codice e con le modalità dettagliate nel CSA, sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche su cui dovranno essere riportati il CIG e il CUP, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle predette fatture.
2. In particolare, il corrispettivo concernente le attività di verifica, fermo restando quanto previsto all’art.10 del CSA, cui si rinvia, sarà pagato con le seguenti modalità:
  1. 30% dell’importo alla consegna del primo rapporto di verifica intermedio della progettazione;
  2. 60% dell’importo alla consegna del rapporto di verifica conclusivo della progettazione;
  3. 10% alla consegna dei lavori all’impresa appaltatrice e comunque trascorsi 6 mesi dalla data del rapporto conclusivo di verifica.
3. Gli importi da erogare saranno calcolati come sopra sulla base del corrispettivo stimato per ogni prestazione, al netto del ribasso offerto.

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti all'Appaltatore a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.
5. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Affidatario, come di seguito meglio indicato.

## **ARTICOLO 9 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Affidatario dovrà eseguire le attività affidate, con il presente Accordo e mediante i contratti attuativi, con personale tecnico e operativo di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
2. L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione delle attività.
3. A tal fine, l'Affidatario ha fornito idonea garanzia assicurativa, rilasciata da primaria compagnia, in conformità a quanto disposto dal CSA, a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all'esecuzione delle attività di che trattasi. Pertanto, la Stazione Appaltante è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.
4. Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel citato CSA e nell'allegata documentazione progettuale.

5. È a totale carico dell’Affidatario ogni ulteriore onere inherente la corretta realizzazione delle attività richieste.
6. L’Affidatario si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni.
7. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dall’Accordo Quadro ovvero dai Contratti attuativi, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono.
8. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Stazione Appaltante nell’applicazione dell’Accordo Quadro non conferisce all’Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione delle attività, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione delle stesse.

## **ARTICOLO 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti si impegnano all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n.196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. L’Affidatario è informato che i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. Resta inteso che le parti, nell’ambito dell’attività oggetto del presente contratto, sono autonomi titolari di trattamento dei dati e assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

## **ARTICOLO 11 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE ANCHE PARZIALE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n.52, purché il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante e da questa accettato prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara, dall'articolo 16 del CSA, dall'art.119 del Codice, è ammesso il subappalto, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalle predette disposizioni.
4. Al fine di prevenire ed evitare il rischio di infiltrazioni criminali, ovvero per le specifiche caratteristiche dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art.119, comma 17 del Codice, i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.
5. In caso di subappalto, l'Affidatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto disciplinato in materia dal Codice, nonché dal CSA che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ARTICOLO 12- NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ'**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art.1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola

con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata

nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 9, lett e) della Legge n.190/2012 e s.m.i. l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente atto, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Stazione Appaltante di rapporti di parentela o di affinità.

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Proto-collo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del con-tratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

## **ARTICOLO 13- CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE**

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti ei dipendenti della Stazione appaltante;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

## **ARTICOLO 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del presente atto e dei successivi contratti attuativi costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli articoli 7, per la parte relativa agli obblighi di tracciabilità (Modalità di pagamento – Obblighi ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i..), 11 (“Normativa antimafia ed anticorruzione), darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.1456 c.c..
2. In ogni caso, la stazione appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro qualora fosse accertato, in corso di esecuzione, il venir meno in capo all'affidatario dei requisiti generali di cui all'art.94

- e 95 del Codice o speciali necessari per l'esecuzione dell'appalto.
3. La stazione appaltante può inoltre risolvere l'Accordo Quadro, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.122 del Codice.
  4. Nel verificarsi la risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Stazione Appaltante dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

## **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il seguente conto corrente dedicato:
  - Banca .....
  - IBAN: IT .....; individuando i seguenti soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso: Sig. ..... nato a ..... il ..... Residente in ..... Via ..... n..... C.F. .....
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136.
6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. e dell'art.15 del presente atto.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Accordo Quadro, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

## **ARTICOLO 16- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di esclusiva competenza del Foro di RIETI.

## **ARTICOLO 17 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
  1. [eventuale] Atto costituivo RT;
  2. Il CSA;
  3. Offerta presentata dall'Affidatario;
  4. Polizze di garanzia;
  5. Garanzia definitiva.

## **ARTICOLO 18 - ELEZIONE DEL DOMICILIO**

1. Agli effetti del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio presso la sede di ..... e che il referente per l'appaltatore nell'esecuzione del contratto è il sig. .... come sopra generalizzato.

## **ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi inclusa l'imposta di bollo di cui all'art.18, comma 10 del D.Lgs n.36/2023 e relativo Allegato I.4, con la sola esclusione dell'I.V.A. per la parte a carico della stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Il presente Accordo Quadro viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

**Il Direttore**

*Ing.*

**[Appaltatore]**

*dott. ....*

Si approvano specificatamente ai sensi dell'art.1341 c.c. i seguenti articoli: art.1, art.2, art.3, art.4, art.6, art.10, art.15, art.16.

**[Appaltatore]**

*dott. ....*

**PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L'  
AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO,  
CON PIU' OPERATORI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI  
PROGETTI**

**SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO  
TRA**

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dal Ing. Luca Marta nato ad \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_, in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'"Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio (di seguito anche "Stazione Appaltante")

E

[operatore economico] con sede in ..... , via ..... ,  
..... , C.F. e P.IVA ..... , pec ..... , in persona del suo legale rappresentante ..... ,  
nato a ..... il ..... , C.F. ....

**OPPURE**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_ legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Appaltatore" o "Affidatario")

(congiuntamente anche “**le Parti**”)

### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione n. AXXXXX del XX/XX/2025 l'ing. xxxxx yyyyyyyyy è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche solo “**RUP**”) per l'affidamento, mediante accordo quadro, dell'appalto in oggetto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.15 comma 4, del D.Lgs n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo “**Codice**”), la Stazione Appaltante si riserva di nominare ulteriori RUP per la fase di esecuzione di ciascun contratto attuativo;
- in data....è stato sottoscritto l'Accordo Quadro *ex art.59, comma 3, del Codice*, con l'Affidatario..... suddiviso in due lotti, distinti per l'importo dei lavori pari o superiore a venti milioni di euro (art.34, comma 2, lett. a dell'All.1.7 del D.lgs. n.36/2023), per l'affidamento, a più operatori economici, dei servizi di verifica degli interventi indicati negli allegati “sub 1” e “sub 2”.
- con il predetto Accordo Quadro l'Appaltatore si è altresì impegnato a perfezionare con la Stazione Appaltante il presente Contratto Attuativo, secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;
- pertanto, con decisione di contrarre prot. ...., la Stazione Appaltante ha determinato di affidare il presente Contratto Attuativo avente ad oggetto la prestazione dei servizi di verifica della progettazione relativa ai seguenti interventi.....per l'importo di €....;
- sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli in ordine al possesso, in capo all'operatore economico aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali richiesti dalla *lex specialis* di gara;
- l'Appaltatore ha prodotto le Garanzie e le coperture assicurative nella forma e alle condizioni prescritte dall'art. 11 del CSA e dalle pertinenti disposizioni del Codice;
- è stata altresì accertata l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt.94 e 95 del Codice;
- ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. n.159/2011 sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto;

*[OVVERO]*

- tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, in data.....è stata richiesta ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. n.159/2011 la comunicazione/informazione antimafia per l'Affidatario e che essendo trascorsi più di 30 (trenta) giorni dalla predetta richiesta senza riscontro, la Stazione Appaltante è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto, che, conseguentemente, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall'eventuale comunicazione interdittiva l'inefficacia dello stesso con ogni conseguenza di legge;
- il Responsabile del Procedimento e il Legale Rappresentante dell'Appaltatore, hanno concordemente redatto il Verbale di Constatazione nel quale danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediato inizio dei lavori;
- l'Appaltatore accetta, senza condizioni, o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nella Documentazione di Gara, nel presente Contratto, ed in particolare nel CSA allegato al progetto;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto e le condizioni di affidamento e, in ogni caso, che ha potuto

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

\*\*\*\*\*

### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue

### **ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

1. Le premesse al presente Contratto Attuativo, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo atto, così come l'offerta tecnica ed economica, il CSA e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) dall'Accordo Quadro sottoscritto in data \_\_\_\_\_ e da tutta la Documentazione di Gara, compresi gli allegati;
  - b) dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici, e relativi allegati, nonché in generale, dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contratti pubblici;
  - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) da tutti i decreti ministeriali e da tutte le norme tecniche e professionali applicabili all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
  - e) dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e, in generale, da tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'espletamento del servizio di verifica della progettazione relativa all'intervento \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 la verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 39 dell'All.1.7 del medesimo D.Lgs., nonché la loro conformità alla normativa vigente.
3. La verifica della documentazione progettuale dovrà essere condotta con riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) affidabilità;
  - b) completezza ed adeguatezza;
  - c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
  - d) compatibilità.
4. Più precisamente, l'attività di verifica dovrà accettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

in linea con quanto previsto dagli artt. 39 e ss. dell'allegato I.7 del Codice, i seguenti aspetti:

- applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
- leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e ripercorribilità dei calcoli effettuati;
- coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
- rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento delle eventuali prescrizioni.

5. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, oltre che all'adempimento di tutte le prestazioni correlate all'appalto di verifica in questione, ad assumere il ruolo di supporto al RUP in modo da favorire l'adempimento ottimale delle attività del progettista connesse con la realizzazione del progetto.
6. Pertanto, l'Appaltatore dovrà tra l'altro:
  - proporre al Responsabile Unico di Progetto per la progettazione l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per l'avvio, la redazione e la conclusione della progettazione definitiva ed esecutiva;
  - proporre al Responsabile Unico di Progetto per la progettazione i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto definitivo o esecutivo;
  - analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.
7. In ogni caso, per una più dettagliata descrizione dei servizi di verifica oggetto del presente contratto si rinvia integralmente alle pertinenti disposizioni dell'Accordo Quadro nonché, in particolare, a quelle del CSA, nonché a quanto stabilito all'art. 42 e all'all.I.7 del Codice.
8. Le attività sono affidate "a corpo", secondo quanto indicato nel CSA.

9. L'attività di verifica dovrà sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### **ARTICOLO 3 - TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, PROROGHE E SOSPENSIONI**

1. Il termine di ultimazione per l'espletamento del servizio di verifica oggetto del presente Contratto Attuativo è pari a complessivi \_\_\_ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna di attivazione del servizio.
2. Resta facoltà della Stazione Appaltante disporre sospensioni o concedere proroghe, nel rispetto della normativa di settore.
3. In particolare, l'Affidatario di ciascun lotto, relativamente al progetto \_\_\_ da verificare, dovrà presentare alla Stazione Appaltante:
  - entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall'adozione dell'ordine di servizio ovvero, se successiva, dalla data di trasmissione degli elaborati progettuali da parte del R.U.P. della Stazione Appaltante, un primo rapporto di verifica intermedia redatto in contradditorio con il progettista, dal quale dovranno risultare eventuali non conformità;
  - entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di formale consegna da parte del R.U.P. della Stazione Appaltante del progetto revisionato per ottemperare alle eventuali prescrizioni del verificatore, il rapporto conclusivo di verifica.
4. Le prestazioni dell'affidatario si intendono concluse alla data della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice dell'esecuzione dei lavori e comunque entro 6 mesi dalla data del rapporto conclusivo di verifica, secondo quanto previsto dal CSA.

### **ARTICOLO 4 – PENALI E GARANZIE**

1. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della prestazione previsto dall'Art.3 del presente Contratto Attuativo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. Le penali di cui al presente articolo sono in ogni caso applicate, nella misura e secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all'art.11 del CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio attivato; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art.10' del CSA e l'art.13 del presente Contratto attuativo, in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

5. L'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissato nella misura del 10 per cento del valore dei contratti stessi. Ai sensi dell'art. 117, comma 14, del Codice, non si applicano ai contratti applicativi le maggiorazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, stante la comprovata solidità finanziaria richiesta per la partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi (requisiti di capacità economico finanziaria).

6. Ai sensi dell'allegato I.7 art. 43, la polizza professionale richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;

2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

La suddetta polizza professionale sarà quantificata come sopra indicato con riferimento a ciascun incarico di verifica e richiesta in occasione della stipula di ciascun contratto applicativo. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

7. Si precisa che, essendo ricomprese nell'oggetto dell'accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

## **ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Affidatario è tenuto, tra l'altro:
  - al ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede che sarà indicata dalla Stazione Appaltante e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede;
  - il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili;
  - la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dalla Stazione Appaltante o dal Commissario Straordinario Unico;
  - gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione dei servizi;
  - l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP.
2. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Affidatario.
3. Fermo quanto previsto nei precedenti commi e nel CSA, L'Affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
  - comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
  - organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e ne presente Capitolato;
  - eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
  - a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
  - a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
  - a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Si intenderanno assunti dall'Affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo

espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

5. Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall’Affidatario.
6. L’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.
7. Deve comunque intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’Affidatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali, a titolo esemplificativo:
  - gli oneri di cancelleria;
  - gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax);
  - gli oneri di trasporto, attrezzi e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;
  - gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
8. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili e secondo le modalità dettagliate e riportate nel citato CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
9. L’Affidatario sarà l’unico responsabile di tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione delle attività e si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
10. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.), e secondo quanto previsto nel CSA allegato al presente Accordo Quadro.
11. Per maggiori dettagli in ordine alle modalità di esecuzione dell’appalto, si rinvia alle previsioni del CSA.

## **ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO**

1. L’importo del presente Contratto Attuativo, al netto del ribasso del .....% ascende ad €.....
2. Il predetto corrispettivo remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla prestazione di verifica.
3. Il predetto corrispettivo si intende compensato a corpo e verrà contabilizzato secondo le modalità indicate nel CSA che deve intendersi integralmente richiamato.

## **ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI AI SENSI DELLA LEGGE N.136/2010 E S.M.I.**

1. Il corrispettivo delle prestazioni eseguite, nel rispetto delle previsioni del Codice e con le modalità dettagliate nel CSA, sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche su cui dovranno essere riportati il CIG, il CUP ed il Codice di Commessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle predette fatture.
2. In particolare, il corrispettivo concernente le attività di verifica, fermo restando quanto previsto all'art.10 del CSA, cui si rinvia, sarà pagato con le seguenti modalità:
  1. 30% dell'importo alla consegna del primo rapporto di verifica intermedio della progettazione;
  2. 60% dell'importo alla consegna del rapporto di verifica conclusivo della progettazione;
  3. 10% alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice e comunque trascorsi 6 mesi dalla data del rapporto conclusivo di verifica.
3. I pagamenti di cui al comma 1 restano subordinati alla regolare approvazione della verifica redatta a cura dell'Affidatario e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

## **ARTICOLO 8 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Affidatario dovrà eseguire le attività affidate con personale tecnico e operativo di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
2. L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione delle attività.
3. A tal fine, l'Affidatario ha fornito idonea garanzia assicurativa, rilasciata da primaria compagnia, in conformità a quanto disposto dal CSA, a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all'esecuzione delle attività di che trattasi. Pertanto, la Stazione Appaltante è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.
4. Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel citato CSA e nell'allegata documentazione progettuale.
5. È a totale carico dell'Affidatario ogni ulteriore onere inerente la corretta realizzazione delle attività richieste.
6. L'Affidatario si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni.
7. Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante

siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Contratto attuativo, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all'esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono.

8. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Affidatario e la Stazione Appaltante non conferisce all'Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l'esecuzione delle attività, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell'ultimazione delle stesse.

## **ARTICOLO 9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n.196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. L'Affidatario è informato che i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. Resta inteso che le parti, nell'ambito dell'attività oggetto del presente contratto, sono autonomi titolari di trattamento dei dati e assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

## **ARTICOLO 10 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE ANCHE PARZIALE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n.52, purché il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante e da questa accettato prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara, dall'articolo 16 del CSA, dall'art.119 del Codice, è ammesso il subappalto, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalle predette disposizioni.
4. Al fine di prevenire ed evitare il rischio di infiltrazioni criminali, ovvero per le specifiche

caratteristiche dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art.119, comma 17 del Codice, i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

5. In caso di subappalto, l'Affidatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto disciplinato in materia dal Codice, nonché dal CSA che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ARTICOLO 11- NORMATIVA ANTIMAFIA E PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITA'**

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art.1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modifica dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei

confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio

2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, lett e) della Legge n.190/2012 e s.m.i. l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente atto, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Stazione Appaltante di rapporti di parentela o di affinità.

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Proto-collo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

- a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del con-tratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;

- b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cau-

telare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

## **ARTICOLO 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del presente atto e dei successivi contratti attuativi costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli articoli 7, per la parte relativa agli obblighi di tracciabilità (Modalità di pagamento – Obblighi ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i..), 11 (“Normativa antimafia ed anticorruzione; Protocollo quadro di legalità), darà luogo all'automatica

Copia

risoluzione del rapporto ai sensi dell'art.1456 c.c..

2. In ogni caso, la stazione appaltante potrà risolvere il presente Contratto Attuativo qualora fosse accertato, in corso di esecuzione, il venir meno in capo all'Affidatario dei requisiti generali di cui all'art.94 e 95 del Codice o speciali necessari per l'esecuzione dell'appalto.
3. La stazione appaltante può inoltre risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art.122 del Codice.
4. Nel verificarsi la risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Stazione Appaltante dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

### **ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il seguente conto corrente dedicato:
  - Banca .....
  - IBAN: IT .....; individuando i seguenti soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso: Sig. ..... nato a ..... il ..... Residente in ..... Via ..... n..... C.F. .....
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136.
6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. e dell'art.15 del presente atto.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Accordo Quadro, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

### **ARTICOLO 14- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di

esclusiva competenza del Foro di Rieti.

### **ARTICOLO 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
  1. [eventuale] Atto costituivo RT;
  2. Il CSA;
  3. Offerta presentata dall'Affidatario;
  4. Polizze di garanzia;
  5. Garanzia definitiva.

### **ARTICOLO 16- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **ARTICOLO 17 - ELEZIONE DEL DOMICILIO**

1. Agli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio presso la sede di ..... e che il referente per l'appaltatore nell'esecuzione del contratto è il sig. .... come sopra generalizzato.

### **ARTICOLO 18 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi inclusa l'imposta di bollo di cui all'art.18, comma 10 del D.Lgs n.36/2023 e relativo Allegato I.4, con la sola esclusione dell'I.V.A. per la parte a carico della stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Il presente Accordo Quadro viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

**Il Direttore**

*Ing.*

**[Appaltatore]**

*dott. ....*

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 - norme regolatrici del contratto, Articolo 2. Oggetto del Contratto, Articolo 3. Tempo utile per l'espletamento delle attività, proroghe e sospensioni, Articolo 4. Penali, Articolo 6. Corrispettivo, Articolo 7. Tracciabilità dei flussi, Articolo 14. Risoluzione delle controversie, Articolo 12. Clausola risolutiva espressa.

(\_\_\_\_\_)

[Appaltatore]

dott. ....

Copia